

SEPARAZIONE E DIVORZIO DEGIURISDIZIONALIZZATI: LE LACUNE STRUTTURALI DEL SISTEMA DI GARANZIE E LE PROSPETTIVE DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

| 709

Di Elisa Stracqualursi

SOMMARIO: 1. *L'emersione dell'autonomia negoziale nella separazione e nel divorzio.* – 2. *Requisiti e condizioni di accesso ai procedimenti de-giurisdizionalizzati.* – 3. *Segue. Le lacune strutturali nelle garanzie procedimentali.* – 4. *L'accordo, gli effetti e l'insufficienza dei rimedi contrattuali: l'annullabilità.* – 5. *Segue. La nullità dell'accordo.* – 6. *La diffusione dei sistemi esperti nell'ambito delle procedure giudiziali di separazione e divorzio.* – 6.1 *Cenni ai singoli sistemi. Algoritmi, dataset e modalità di calcolo.* – 6.2 *Le potenzialità applicative nelle procedure de-giurisdizionalizzate.* – 6.3 *Analisi dell'idoneità dei sistemi esperti alla regolazione de-giurisdizionalizzata dei rapporti tra coniugi.* – 6.4 *I limiti strutturali dei sistemi esperti per i rapporti tra genitori e figli: la centralità dell'assegno e il diverso approccio di CHICoS.* – 7. *Verso un sistema integrato...* – 8. *... e predittivo.* – 9. *Conclusioni.*

ABSTRACT. *La ricerca esamina le carenze del sistema di tutele previsto per le procedure de-giurisdizionalizzate di separazione e divorzio introdotte dal d.l. 132/2014. L'analisi dimostra come l'estensione dell'autonomia negoziale a materie costituzionalmente sensibili non sia adeguatamente compensata dalle garanzie procedurali della negoziazione assistita e del procedimento davanti al sindaco, né dalle tutele rimediali ex post. Per colmare queste lacune, lo studio propone l'adattamento di sistemi informatici già sperimentati in ambito giudiziale (ReMIDA, CHICoS) e prospetta lo sviluppo di una piattaforma integrata, basata su intelligenza artificiale predittiva, capace di supportare sia la fase negoziale sia quella di controllo.*

This research examines the shortcomings of the framework for dejurisdictionalised separation and divorce procedures, as set out in lgs. D. 132/2014. The analysis reveals that the procedural safeguards of assisted negotiation and proceedings before the mayor are insufficient, as are ex post remedial protections. To address these gaps, the study proposes adapting systems that have already been tested in judicial contexts, such as RE ReMIDA MIDA and CHICoS. It also suggests developing an integrated platform based on predictive artificial intelligence to support both the negotiation phase and oversight functions.



1. L'emersione dell'autonomia negoziale nella separazione e nel divorzio.

Le procedure de-giurisdizionalizzate di separazione e divorzio sono state introdotte in Italia dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 («Misure urgenti di de-giurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile») che all'art. 6 e all'art. 12 ha previsto, rispettivamente, la procedura di negoziazione assistita e quella innanzi all'ufficiale di stato civile. Le disposizioni sono state modificate dalla cd. Riforma Cartabia (l. 26 novembre 2021, n. 206 e d.lg. 10 ottobre 2022, n. 149) e, infine, dal d.lg. 31 ottobre 2024, n. 164, che ha precisato il regime temporale di applicazione di quest'ultima.

L'intervento normativo non si limita a perseguire la semplice riduzione del contenzioso, il contenimento dei costi e l'accelerazione dei procedimenti, ma mira a un obiettivo più ampio: riconoscere il ruolo centrale dell'autonomia negoziale nei rapporti giuridici dove gli effetti dipendono essenzialmente dalla volontà delle parti¹.

Questa scelta affonda le radici nella convinzione che l'autonomia negoziale sia lo strumento privilegiato di composizione della crisi familiare, perché meglio in grado di tener conto e valorizzare le peculiarità degli interessi implicati². L'accordo è, in fondo, lo strumento concretamente capace di «prevenire o di smorzare i conflitti e di creare un terreno propizio per la collaborazione nell'esercizio della responsabilità genitoriale»³.

Del resto, qualsiasi soluzione non concordata sconta il fatto di essere il risultato di una percezione esterna (da parte del giudice) delle dinamiche familiari⁴, basata su indici che, per quanto adattati, riflettono un punto di equilibrio giusto solo in astratto. Se, invece, le parti riescono a convenire i termini di un accordo, questo tendenzialmente sarà meglio in grado di riflettere le specifiche necessità della coppia in crisi (e di essere conseguentemente rispettato).

Per queste ragioni, si è potuta compiere la transizione dalla rigida impostazione pubblicistica, in cui le corti erano le uniche abilitate a regolare tali rapporti in vista della tutela dell'interesse istituzionale familiare, fino alla massima espressione dell'autonomia privata dei coniugi, «sia pure entro i

¹ Il presente lavoro è anche frutto delle ricerche condotte nell'ambito del progetto JUST-2021JCOO, n. 101046578 - CODE FS (The concept and role of 'court' in the age of dejudicialization. Reinforcing EU Family and Succession Law), finanziato dalla Commissione Europea. Sul venir meno del principio della giurisdizione costitutiva necessaria in materia di *status*, F. DANOVÌ, *Crisi della famiglia e giurisdizione: un progressivo distacco*, in *Fam. dir.*, 2015, pp. 1044-1045; E. BARGELLI, *Divorzio "privato" e "autonomia preventiva"*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, p. 252 ss.; M.N. BUGETTI, *Degiurisdizionalizzazione del divorzio: riflessi sul principio di indisponibilità dello stato e sull'autonomia dei coniugi divorziandi*, in *Divorzio 1970-2020. Una riflessione collettiva*, Milano, 2021, p. 445.

² M. PALAZZO, *Il diritto della crisi coniugale antichi dogmi e prospettive evolutive*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, p. 575; C. SCOGNAMIGLIO, *Autonomia privata e divorzio*, in *Divorzio 1970-2020*, Milano, 2021, p. 268; F. RENDE, *Crisi coniugale e accordo efficiente*, Napoli, 2023, p. 371.

³ E. BARGELLI, *op. loc. cit.*, p. 265.

⁴ In questi termini, F. RENDE, *op. loc. cit.*, p. 13.



limiti segnati dal nucleo inderogabile dei diritti e doveri derivanti dal matrimonio»⁵. Se, infatti, il divorzio, la separazione e le loro conseguenze dipendono dalla volontà delle parti, il problema della tutela del coniuge debole non può essere una giustificazione alla permanenza di interventi giudiziari, «espressivi di una concezione paternalistica dei rapporti tra individuo e poteri dello Stato»⁶. Già nelle procedure giurisdizionali consensuali, il giudice riveste – in effetti – un ruolo essenzialmente passivo, limitandosi a ricevere l'accordo e integrarlo nella sentenza (che ha carattere costitutivo per quanto riguarda il mutamento di *status*, ma dichiarativo per le determinazioni conseguenti⁷), previo controllo sul piano formale e, solo per alcuni aspetti, anche sostanziale. Perciò, non stupisce che l'evoluzione normativa abbia portato, infine, ad affiancare a quello giudiziario nuovi procedimenti de-giurisdizionalizzati che consentono anche uno snellimento significativo del carico dei tribunali, garantendo procedure più rapide e al contempo meno costose. Proprio queste ultime caratteristiche contribuiscono, peraltro, a rendere più appetibile la scelta dell'accordo extra-giudiziario tra le parti⁸, chiudendo così un circolo virtuoso per cui i vantaggi dell'autonomia privata finiscono per incentivare ulteriormente l'autonomia stessa.

Tale approccio implica l'ammissibilità delle soluzioni preferite dai coniugi, anche se non coincidono con quelle che sarebbero state selezionate dal giudice. Il legislatore legittima questo spazio di autonomia privata nonostante vengono in considerazione interessi costituzionalmente tutelati, ma ha subordinato tale riconoscimento alla presenza di un sistema di garanzie che assicura tutele effettive tanto sul piano sostanziale quanto su quello procedurale. La disciplina degli articoli 6 e 12 sopra richiamati risponde a questa esigenza attraverso la previsione di procedimenti strutturati, caratterizzati dal coinvolgimento di una o più autorità in funzione di orientamento e controllo dell'accordo.

Questo studio si propone di dimostrare come le tutele procedurali previste presentino significative lacune che ne compromettono l'efficacia (v. *infra* §§2-3). Tali carenze procedurali non possono essere efficacemente compensate nemmeno attraverso il sistema di tutele *ex post*, che sembra

⁵ M. MANTOVANI, *Separazione personale dei coniugi II) Separazione consensuale*, in *Enc. giur. Treccani*, XXVIII, Roma, 2008, p. 133.

⁶ G. OBERTO, *I contratti della crisi coniugale*, Milano, 1999, p. 558; E. AL MUREDEN, *Accordi innanzi al sindaco e assegno divorzile tra ampliamento dell'autonomia privata e controllo giudiziale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, p. 537; ID., *La domanda congiunta di separazione e divorzio tra privatizzazione del matrimonio e tutela inderogabile della parte debole*, in *Fam. dir.*, 2023, p. 663.

⁷ Cass., 29.7.2021, n. 21761, in *Fam. dir.*, 2021, p. 1093. In dottrina, I. PAGNI, *Vizi del consenso e annullabilità della separazione consensuale omologata: lo sfuggente rapporto tra autonomia negoziale e controllo giudiziale*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, p. 1407; G. DE CRISTOFARO, *Le modificazioni apportate al codice civile dal decreto legislativo attuativo della "Legge Cartabia" (D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149). Profili problematici delle novità introdotte nella disciplina delle relazioni familiari*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, p. 1407.

⁸ I dati ISTAT dimostrano l'aumento progressivo dei divorzi e delle separazioni de-giurisdizionalizzati: Matrimoni, Unioni Civili, Separazioni e Divorzi. Anno 2023, disponibile in https://www.istat.it/wp-content/uploads/2024/11/REPORT_MATRIMONI-UNIONI-SEPARAZIONI_dati-2023_22novembre2024.pdf.



muoversi in una dinamica di presunzioni che limita significativamente l'operatività dei rimedi contrattuali tradizionali (v. *infra* §§4-5). In risposta a tali criticità, lo studio esamina l'adattabilità dei sistemi esperti già operativi in ambito giudiziale (REMIDA, CHICoS, su cui v. *infra* § 6) alle procedure extra-giudiziarie, per prospettare, infine, lo sviluppo di una piattaforma integrata basata su intelligenza artificiale predittiva (v. *infra* §§7-8).

L'adozione di tali programmi potrebbe essere in grado di riequilibrare i rapporti tra i coniugi, attenuando l'incidenza di fattori distorsivi quali l'asimmetrica propensione al rischio, squilibri nella capacità di sostenere i costi di transazione o più in generale nel potere di trattativa, specie in presenza di contesti violenti o discriminatori. Contestualmente, la maggiore strutturazione del procedimento può consentire alle autorità coinvolte di individuare più agevolmente le situazioni patologiche, rendendo maggiormente efficace l'esercizio delle funzioni di controllo loro attribuite e rafforzando complessivamente il sistema di garanzie a tutela delle parti e degli interessi pubblici.

2. Requisiti e condizioni di accesso ai procedimenti de-giurisdizionalizzati.

Le procedure de-giurisdizionalizzate richiedono l'accordo su tutti gli aspetti – personali e patrimoniali – conseguenti alla decisione congiunta di separarsi o divorziare; inoltre, il divorzio può essere ottenuto senza l'intervento del giudice solo nei casi di cui all'articolo 3, primo co., numero 2), lettera b), della l. 1° dicembre 1970, n. 898, vale a dire se è stato preceduto da una separazione, giudiziale o extra-giudiziale.

Al di là di tali presupposti comuni, il tipo di autorità coinvolta (e quindi il potere di verifica della stessa) e i procedimenti sono diversi e ciò influenza anche le condizioni per l'accesso alle singole procedure.

(a) La negoziazione assistita (art. 6) prevede l'assistenza obbligatoria di almeno un avvocato per parte e si sviluppa attraverso: (a) una prima convenzione che definisce modalità e tempi delle trattative; (b) un secondo accordo sull'assetto patrimoniale e familiare; (c) il controllo di quest'ultimo da parte del Pubblico Ministero, che rilascia il nulla-osta (in assenza di figli minori o non autosufficienti) o l'autorizzazione (in loro presenza).

Nel primo caso, il Pubblico Ministero verifica la regolarità della procedura e, quindi, tanto la presenza dei requisiti per l'accesso e la correttezza della stessa, quanto – secondo alcuni (v. *infra* §3) – la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. Nel secondo caso, in presenza di figli minori o comunque non autosufficienti, controlla anche la rispondenza del piano genitoriale all'interesse di questi ultimi e, in caso di esito negativo (o se ritiene opportuno procedere al loro ascolto), può attivare una procedura informale dinanzi al presidente del tribunale.

Quanto al ruolo degli avvocati, questo è sia informativo, sia di indirizzo sia, infine, di controllo. Ognuno di loro è tenuto verso il proprio cliente a una serie di obblighi informativi che vanno al di là di quelli espressamente indicati all'art. 6 (vale a dire della possibilità di esperire la mediazione fami-



liare e dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori). L'avvocato ha oltretutto un compito di guida e indirizzo delle parti, sia nella redazione del primo accordo (la cd. convenzione di negoziazione assistita) sia nella redazione di quello finale. Ha, poi, un ruolo di vigilanza che non si limita alla convenienza delle pattuizioni raggiunte, ma dovrebbe estendersi alla valutazione complessiva dell'accordo, verificando se questo consenta una «ragionevole prospettiva di esistenza serena; se cioè, sulla base della soluzione ipotizzata, sia immaginabile per *ciascuno* dei componenti della famiglia impostare la nuova vita successiva alla separazione»⁹. A tal fine, occorre accertare se l'intesa sia il frutto di un consenso genuino e consapevole e se l'assetto risulti proporzionato e conforme agli interessi di rilievo costituzionale coinvolti. Agli avvocati spetta perciò anche la verifica del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico (art. 5 d.l. 132 del 2014).

Il legislatore ha valutato tale sistema di controlli idoneo a supplire al ruolo del giudice, al punto da ammettere l'accesso a tale procedimento anche a coppie con figli minori o non autosufficienti – situazioni che coinvolgono interessi costituzionalmente rilevanti – nonché da consentire accordi anche particolarmente impegnativi sul piano delle conseguenze economiche, come i trasferimenti *una tantum* in sostituzione degli assegni periodici, che comportano rilevanti implicazioni sul piano patrimoniale, tra cui l'irrilevanza delle sopravvenute condizioni deteriori, la rinuncia alla pensione di reversibilità e al TFR¹⁰.

(b) La procedura davanti al sindaco (art. 12) consente ai coniugi di concludere l'accordo direttamente presso l'ufficiale di stato civile, con assistenza legale solo facoltativa. Il procedimento prevede (a) la dichiarazione congiunta dei coniugi, (b) la compilazione immediata dell'atto e (c) una seconda comparizione di conferma, dopo almeno trenta giorni. Al sindaco sono imposte tutte (e sole) le verifiche necessarie ai fini della formazione dell'intesa, in ordine all'identità delle parti e ai presupposti per l'accesso alla procedura. L'ufficiale di stato civile non ha, dunque, poteri di controllo sull'accordo, di conseguenza questo procedimento non è accessibile a quei coniugi che abbiano figli in comune minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, né consente intese che prevedano forme di trasferimento *una tantum* a soddisfazione delle richieste di mantenimento¹¹.

⁹ C. RIMINI, *La preparazione dell'avvocato matrimonialista*, in *Fam. dir.*, 2010, p. 419.

¹⁰ Secondo M.N. BUGETTI, *La definizione convenzionale delle conseguenze economiche della separazione e del divorzio*, in E. AL MUREDEN e R. ROVATTI, *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale*, Torino, 2020, p. 175, il controllo non si spiegherebbe tanto con la specifica modalità di adempimento dell'obbligo, ma con le specifiche conseguenze economiche che comporta, «dirett[e] a spezzare il legame solidaristico tra gli ex coniugi».

¹¹ In questo caso, l'autorità amministrativa è parte dell'atto giuridico, completandolo e perfezionandolo con la propria dichiarazione di volontà. In dottrina si riconosce nella figura del sindaco una *condicio iuris* di efficacia ineludibile: F. DANOVÌ, *Il d.l. n. 132/2014: le novità in tema di separazione e divorzio: una intricata pluralità di protagonisti*, in *Fam. dir.*, 2014, p. 953. Nello stesso senso, M.N. BUGETTI, *op. loc. cit.*, p. 187.

Diversamente dalla negoziazione assistita, dove l'intervento del PM rende efficace l'atto, qui quest'ultimo non può neppure dirsi esistente senza il concorso del pubblico ufficiale,



A tutela della genuinità del consenso delle parti sono comunque previste tre diverse formalità procedurali: la compilazione dell'atto «immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni»; la doppia comparizione di persona davanti all'ufficiale di stato civile e infine la previsione di un termine di almeno trenta giorni tra la prima – in cui viene ricevuto l'accordo – e la seconda – in cui viene confermato.

3. *Segue. Le lacune strutturali nelle garanzie procedurali.*

I requisiti e le condizioni a cui sono subordinati gli accordi di separazione e divorzio nelle due procedure de-giurisdizionalizzate rispondono all'esigenza di proteggere interessi di rango costituzionale¹². Se, però, i limiti di accesso alle procedure sono chiari (o sono stati comunque chiariti anche per mezzo di interventi amministrativi¹³), le condizioni a cui sono soggetti i patti presentano qualche margine di incertezza, in particolare in relazione ai poteri attribuiti alle autorità e quindi al tipo di controllo (e di intervento) di queste ultime sul contenuto e la legittimità dell'atto.

La dottrina è divisa, anzitutto, sulla possibilità di attribuire al Pubblico Ministero l'esame della conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico cd. di protezione. Alcuni ritengono che tale potere spetti – nella negoziazione assistita – solo agli avvocati (v. *infra* in questo §). Inoltre, non è sempre chiaro sulla base di quali parametri ed entro quali confini tali controlli possono essere esercitati¹⁴. Si discute, ad esempio, se siano da considerarsi non derogabili i criteri che definiscono il *quantum* dell'assegno di divorzio. Parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene che l'intera somma, comprese le quote corrispondenti al livello di contribuzione del coniuge nel corso del matrimonio debba essere ricondotta a principi di ordine pubblico¹⁵. Alcuni vi fanno, invece, confluire la sola parte che protegge i bi-

che interviene a garanzia della legge e conferisce all'accordo esistenza giuridica (la qualifica dei ruoli delle autorità nelle due procedure segue la tassonomia di F. FERRARA, *Della simulazione dei negozi giuridici*, Roma, 1909, p. 93).

¹² R. MNOOKIN e L. KORNHAUSER, *Bargaining in the Shadow of the Law*, Yale L. J., 1979, p. 198. Nella letteratura italiana, E. BARGELLI, *L'autonomia privata nella famiglia legittima: il caso degli accordi in occasione o in vista del divorzio*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2001, p. 325; M.D. PANFORTI, *Gli accordi patrimoniali fra autonomia dispositiva e disuguaglianza sostanziale. Riflessioni sul Family Law Amendment Act 2000 Australiano*, in *Familia*, 2002, p. 153 ss.; R. MONTINARO, *La giustizia contrattuale nel sistema delle fonti*, Milano 2015, p. 155 ss.

¹³ Circolari del Ministero dell'Interno n. 19 del 2024 e n. 6 del 2015.

¹⁴ In via esemplificativa si può richiamare il fatto che la normativa non definisce né la soglia minima per poter definire un soggetto economicamente autosufficiente, né gli elementi di prova per dimostrare tale condizione. Ad esempio, per quanto riguarda l'autosufficienza dei figli maggiorenni, alcune procure non richiedono alcuna documentazione (Torino, Napoli, Bari), altre richiedono il deposito di una autocertificazione di entrambi i genitori (Milano), altre ancora l'autocertificazione dei figli, in alternativa a quella dei genitori (Catania), altre infine il deposito della dichiarazione dei redditi dei figli (Tivoli).

¹⁵ Parte della giurisprudenza in certe occasioni ha ritenuto che la somma corrispondente all'assegno integrasse una norma imperativa e violazione la rinuncia o persino l'accettazione di un assegno più basso: in questi termini, Cass., 13.1.2017, n. 788, in *Foto it.*, IV-2017; 30.1.2017, n. 2224 in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, p. 955; 17.7.2014, n.



sogni alimentari¹⁶, considerato il dovere di assistenza che si fonda sulla solidarietà post-coniugale¹⁷, di matrice costituzionale.

Aderendo a questa seconda (e più convincente) posizione, può affermarsi che, sebbene sia innegabile l'influenza esercitata dalla normativa applicata in ambito giudiziale – l'accordo nasce, in questo senso, «all'ombra della legge»¹⁸ – è possibile discostarsi dalla quantificazione dell'assegno individuata dalla giurisprudenza (v. *supra* §1). Le parti potrebbero, ad esempio, decidere di stipulare un'intesa con cui si definisce un importo più basso di quello che un giudice avrebbe attribuito alla parte debole, se – ad esempio –

16379 in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, p. 36. Quest'ultima ricava la radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale dall'art. 160 c.c. Cfr. anche 18.4.2023, n. 10291, in *Onelegale*; 28.6.2022, n. 20745, in *Quotidiano Giur.*, 2022; 10.3.2006, n. 5302, in *Mass. Giur.*, 2006; 9.10.2003, n. 15064, in *Mass. Giust. civ.*, 2003; Cass. 18.2.2000, n. 1810, in *Corr. giur.*, 2000, p. 1022; 11.6.1981, n. 3777 in *Famiglia*, 2004, p. 874. In dottrina, affrontano il tema M. SESTA, *Presentazione di AL MUREDEN, Nuove prospettive di tutela del coniuge debole. Funzione perequativa dell'assegno divorzile e famiglia destrutturata*, Milano, 2007, p. VIII; A. RENDA, *Il matrimonio civile. Una teoria neo-istituzionale*, Milano, 2013, p. 268; E. AL MUREDEN, *Accordi innanzi al Sindaco e assegno divorzile tra ampliamento dell'autonomia privata e controllo giudiziale*, cit., p. 537 e 538 e M.N. BUGETTI, *La definizione convenzionale delle conseguenze economiche della separazione e del divorzio*, cit., p. 167 che a p. 185 ne riconosce al contempo l'intrinseca discrezionalità determinativa. *Contra* G. OBERTO, *I contratti della crisi coniugale*, cit., p. 589-624. L'impostazione più rigida trovava un suo fondamento nella sentenza delle Sezioni Unite, 29 novembre 1990, n. 11490 in *Onelegale*, ma – segnala L. LENTI, *Domanda contestuale di separazione e divorzio e domanda congiunta. La tutela della parte debole*, in *Jus Civile*, 2023 p. 4 – «è curioso constatare come la Corte suprema si fosse orientata in senso opposto nel caso della deliberazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità». Si tratta in ogni caso di un argomento destinato a venir meno con la sentenza delle stesse Sezioni Unite, sentenza n. 18287 del 2018, dopo la quale resta irrinunciabile solo la componente assistenziale del divorzio. Del resto, continua lo stesso Autore, «[s]e preso sul serio nel suo tenore letterale, generalissimo, porterebbe per coerenza logica a conseguenze surreali: per esempio l'illegittimità della decisione stessa dei coniugi di separarsi o la nullità di qualsiasi accordo per regolare la loro separazione di fatto, o la nullità dell'accordo presentato all'ufficiale di stato civile». Rifiuta la qualifica come «dogma assoluto» dell'art. 160 c.c. anche C. RIMINI, *I patti in vista del divorzio: spunti di riflessione e una proposta dopo l'introduzione della negoziazione assistita per la soluzione delle controversie familiari*, in *Diritto fam. pers.*, 2015, p. 199. Enfatizza l'indisponibilità della sola componente assistenziale dell'assegno, anche A. PICCALUGA, *nota a Cass. 12.2.2003. n. 2076*, in *Fam. e dir.*, 2003, p. 344; E. BARGELLI, *L'autonomia privata nella famiglia legittima: il caso degli accordi in occasione o in vista del divorzio*, cit., p. 50.

¹⁶ L. LENTI, *Domanda contestuale di separazione e divorzio e domanda congiunta. La tutela della parte debole*, cit.

¹⁷ F.D. BUSNELLI, *La famiglia e l'arcipelago familiare*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, p. 509; G. BONILINI, *L'assegno post-matrimoniale*, in G. BONILINI e F. TOMMASEO, *Lo scioglimento del matrimonio. Art. 149 e L. 1° dicembre 1970 n. 898*, in *Comm. Schlesinger e Busnelli*, Milano, 2010, p. 624; A. TOTARO, *Gli effetti del divorzio*, in *Trattato dir. fam. Zatti*, Milano, 2011, I, 2, p. 1632; A. RENDA, *Il matrimonio civile. Una teoria neo-istituzionale*, Milano, 2013, p. 263 ss.; E. QUADRI, *Diritto all'assegno di divorzio e convivenza: alla ricerca di una soluzione coerente*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, p. 883; ID., *Assegno di divorzio e convivenza: le Sezioni Unite s'impegnano nella ricerca di una soluzione coerente*, ivi, 2021, p. 1390; M. SESTA, *L'assegno di divorzio: in viaggio di ritorno al tenore di vita?*, in *Fam. dir.*, 2022, p. 79; E. AL MUREDEN, *Nuova convivenza e perdurante godimento dell'assegno divorzile "compensativo" tra diritto vigente e prospettive de iure condendo*, in *Fam. dir.*, 2022, p. 142.

¹⁸ R. MNOOKIN e L. KORNHAUSER, *Bargaining in the Shadow of the Law*, cit., p. 198.



si prevedono altre forme di compensazione patrimoniale, come l'attribuzione della casa coniugale, la rinuncia a crediti maturati durante il matrimonio, o l'assegnazione di beni mobili di particolare valore. Non potrebbe dirsi invalido neppure un contratto che prevede un pagamento *una tantum* o la previsione di assegni di ammontare diverso, progressivamente ridotti, o erogati per un periodo temporalmente circoscritto.

Si tratta, semmai, di definire il confine esterno di tale autonomia: questo sarà tanto più ampio quanto più il procedimento garantisce l'eguaglianza di potere contrattuale tra i coniugi, principio in cui si incarna la solidarietà post-coniugale¹⁹ e la cui assenza inficia in radice le possibilità di un accordo²⁰, oltre che il rispetto degli interessi costituzionalmente rilevanti coinvolti.

Ebbene, nonostante i requisiti di accesso e i presidi procedimentali volti a garantire un consenso il più possibile consapevole e l'aderenza ai parametri di equità, alle norme imperative e all'ordine pubblico, le procedure de-giurisdizionalizzate non arrivano al livello di tutela assicurata da quelle giudiziarie, ma consentono situazioni di disequilibrio e disparità di trattamento. Questa affermazione è supportata da due differenti considerazioni.

Anzitutto, e “verso l'alto”, le autorità diverse da quella giudiziaria, pur intervenendo in procedimenti che producono gli effetti e tengono luogo dei provvedimenti giudiziali di separazione e divorzio, non possono adire la Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE per il rinvio pregiudiziale di interpretazione o di validità²¹. La giurisprudenza di Lussemburgo ha finora preferito adottare un'interpretazione rigorosa del concetto di *corte* ai fini del rinvio pregiudiziale, in tal modo minando alla radice l'equiparabilità sostanziale tra procedure giudiziarie ed extra-giudiziarie, specialmente quando possono emergere dubbi interpretativi sui regolamenti europei che disciplinano i casi *cross-border* in materia di divorzio, separazione e alimenti²².

Altra e ancor più rilevante espressione della minore tutela assicurata dalle procedure extra-giudiziarie rispetto a quelle giudiziarie si coglie nei rapporti “verso il basso”, ovvero nel tipo di indagine che le figure professionali possono svolgere circa le circostanze di fatto sulle quali incide l'accordo dei coniugi. Il più alto grado di controllo è riservato, in effetti, al giudice nelle procedure giudiziarie non consensuali²³. Per quanto concerne quelle consen-

¹⁹ In questi termini, la Corte costituzionale, nella sentenza 27.4.2022, n. 131 sul doppio cognome, che a sua volta richiama due precedenti (sentenze n. 133 del 1970 e n. 286 del 2016): «“proprio l'eguaglianza che garantisce quella unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo”, poiché l'unità “si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità”».

²⁰ Ancora, vd. sentenza del 27.4.2022, n. 131, secondo cui: «[s]enza eguaglianza mancano le condizioni logiche e assiologiche di un accordo». Nell'ambito della negoziazione assistita, anche M.N. BUGETTI, *La definizione convenzionale delle conseguenze economiche della separazione e del divorzio*, cit., p. 193.

²¹ Ordinanza della Corte di Giustizia, 1° settembre 2021, C-387/20, OKR; Sentenza della Corte di Giustizia, 23 gennaio 2025, C-187/23, Albausy.

²² Reg. (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25.6.2019 (Bruxelles II ter), Reg. (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 sugli alimenti, e Reg. (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20.12.2010 (Roma III).

²³ Approfondisce questo aspetto F. RENDE, *Crisi coniugale e accordo efficiente*, cit., p. 245 ss, spec. nota 138.



suali, all'autorità giudiziaria è attribuito un potere di verifica relativo al rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico, non solo riferibile ai minori (per i quali, peraltro, il controllo è esteso anche al merito del piano genitoriale), ma anche ai rapporti intercorrenti tra i coniugi²⁴. Secondo l'opinione prevalente, il Pubblico Ministero nella negoziazione assistita non avrebbe, invece, il compito di accertare la conformità dell'intesa alle norme imperative²⁵, poiché questo spetterebbe già agli avvocati in virtù dell'art. 5 d.l. 132 del 2014, mentre al PM sarebbe riservato una mera verifica di regolarità formale²⁶. Anche aderendo a quelle posizioni minoritarie²⁷ secondo cui pure il procuratore potrebbe (e dovrebbe) compiere un controllo sul rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico, a presidio degli interessi della parte debole della coppia, le difficoltà dipendono dal fatto che quest'ultimo non conosce le condizioni di partenza, in base alle quali l'accordo è stato preso, pertanto non potrà che limitarsi a verificare l'aderenza alle soluzioni maggiormente diffuse. Il risultato è che la tutela sostanziale di interessi costituzionalmente rilevanti viene affidata *de facto* alla sola vigilanza degli avvocati.

Tale meccanismo presenta evidenti criticità: è possibile, infatti, che una soluzione apparentemente standard nasconda lesioni degli interessi della parte debole, di cui il PM potrebbe non accorgersi. Si pensi a un accordo che stabilisce un assegno di mantenimento del coniuge calcolato secondo parametri tabellari standard: sebbene potrebbe sembrare congruo, se il coniuge economicamente più forte ha occultato redditi o patrimoni (attività in

²⁴ U. AZZOLINA, *La separazione personale dei coniugi*, Padova, 1951, p. 218.

²⁵ A. FASANO e A. FIGONE, *La crisi delle relazioni familiari. Ricorso al giudice e strumenti alternativi alla giurisdizione*, Milano, 2019, p. 80.

²⁶ In dottrina, vigente il co. 2 dell'art. 158 c.c. E. DALMOTTO, *Indisponibilità sostanziale e disponibilità processuale dell'assegno di divorzio*, in *Giur. it.* 1993, p. 342; M. DOGLIOTTI, *Separazione e divorzio*, II ed. Torino, 1995, p. 14; F. TOMMASEO, *Art. 4*, in G. BONILINI e F. TOMMASEO, *Lo scioglimento del matrimonio. Art. 149 e l. 1° dicembre 1970, n. 898*, Milano, 2004, p. 481; G. FERRANDO, *sub art. 158*, in L. BALESTRA (a cura di), *Della famiglia (Artt. 74-176)*, nel *Commentario del codice civile*, diretto da GABRIELLI, Milano, 2010, p. 880; C. LUMIA, *La separazione consensuale*, in *Tratt. dir. fam. Zatti, I, Famiglia e matrimonio*, a cura di G. FERRANDO, M. FORTINO, F. RUSCELLO, 2, *Separazione - Divorzio*, II ed., Milano, 2011, p. 993; F. RENDE, *op. loc. cit.*, p. 361 ss. Pur restando possibile un controllo di legittimità, questo non poteva mai sfociare in una verifica della conformità dell'accordo ai criteri di determinazione dell'assegno.

²⁷ In dottrina, P. ZATTI, *Persona e famiglia*, II, in *Tratt. Rescigno*, Torino, 1982, p. 140; V. SCALISI, *Divorzio, persona e comunità familiare*, in *Riv. dir. civ.*, 1984, p. 755; G. AUTORINO STANZIONE e V. ZAMBRANO, *Separazione in diritto comparato*, in *Dig. disc. priv.*, XVIII, Torino, 1998, p. 438; G. AUTORINO STANZIONE, *Autonomia negoziale e rapporti coniugali*, in *Rass. dir. civ.*, 2004, p. 3 ss; M. MANTOVANI, *Separazione personale dei coniugi*, cit., p. 29; M.N. BUGETTI, *La risoluzione extragiudiziale del conflitto coniugale*, Milano, 2015, p. 47; C. IRTI, *Gestione condivisa della crisi familiare: dalla mediazione familiare alla negoziazione assistita*, in *Dir. fam. pers.*, 2016, p. 665; E. BARGELLI, *L'accordo dei coniugi nella negoziazione assistita e nel procedimento municipale: il divorzio per mutuo consenso fa il suo ingresso nell'ordinamento*, in G. FERRANDO, M. FORTINO, F. RUSCELLO (a cura di), *Trattato di diritto di famiglia*, Milano, 2018, p. 276 ss.; E. BARGELLI, *Divorzio "privato" e "autonomia preventiva"*, cit., p. 264. Nel senso che, invece, il controllo del procuratore non può estendersi, d'ufficio, alla conformità dell'accordo alle norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume, M.P. CALOGERO, *voce Negoziazione assistita familiare*, in *Enc. dir., I Tematici, Famiglia*, p. 930.



nero, investimenti all'estero, proprietà intestate a terzi), l'importo potrebbe risultare del tutto inadeguato in ragione di un errore essenziale e riconoscibile. Il PM, non potendo indagare sulla reale capacità economica, potrebbe dare il nulla-osta a un accordo invalido, stante l'apparente rispetto degli standard²⁸.

In presenza di figli minori o comunque non autosufficienti, il controllo del PM si sposta sul merito, vale a dire sulla congruità del piano genitoriale con il *best interest of the child*. Anche in tal caso, tuttavia, l'esame non è equivalente a quello del giudice in un processo, per due principali ragioni. La prima è la scarsa competenza dei pubblici ministeri ad analizzare intese di questo tipo²⁹; la seconda dipende dal fatto che il Pubblico Ministero effettua una mera verifica esterna sull'accordo genitoriale, segnalando al Presidente del Tribunale solamente quei casi in cui si scosta da soluzioni generalmente adottate in Italia e quindi standard. In effetti, l'art. 6, d.l. 132 del 2014 (diversamente dall'art. 473-bis.12 c.p.c.) non prevede il deposito di un vero e proprio piano genitoriale, che indica le condizioni di partenza e l'assetto finale, ma si riferisce genericamente a «l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita»³⁰, nel quale potrebbero mancare informazioni essenziali per valutarne l'adeguatezza. Ne consegue un duplice ordine di rischi: da un lato – ed è il meno problematico – c'è la possibilità di avviare alla procedura presidenziale anche situazioni che presentano un'effettiva corrispondenza con l'interesse del minore, pur essendo anomale rispetto alle scelte più frequenti dei genitori; da un altro lato, si rischia di avallare soluzioni che, conformandosi agli standard della prassi, appaiono congruenti con l'interesse del minore, ma non lo sono veramente. Si pensi, ad esempio, a un piano che prevede l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso il genitore con reddito più alto, piano che potrebbe apparire ragionevole, ma nascondere situazioni di violenza domestica o dipendenze che solo un'indagine approfondita potrebbe rivelare. Si pensi, ancora, ad accordi che stabiliscono tempi di visita standard (weekend alterni) che potrebbero sembrare equilibrati, ma ignorare le specifiche esigenze del minore (come disturbi dell'apprendimento o specifiche terapie mediche) o il fatto che i genitori vivono a grande distanza l'uno dall'altro.

²⁸ Del resto, neppure gli avvocati, perlomeno non in tutti i distretti, hanno accesso alle informazioni patrimoniali, dal momento che non tutte le linee guida adottate dai Consigli Forensi prevedono lo scambio di informazioni sulla falsariga di quanto dispone l'art. 473-bis.12, lettera a), c.p.c. (v. E. BARGELLI, *op. loc. cit.*, p. 270).

²⁹ G. BONILINI, *Trattato di Diritto di Famiglia*, Padova, 2022, p. 13. Il controllo del PM in questo caso non è orientato all'accertamento della compatibilità con l'ordine pubblico, bensì alla tutela di interessi individuali.

³⁰ Di conseguenza, non sembra neppure possibile far capo al modello di piano genitoriale approntato dal CNF, che nella prima parte contiene una serie di informazioni relative al minore, al suo stile di vita, alle sue esigenze e necessità. In base al modello, da allegare alla domanda di divorzio o separazione congiunta giudiziale ai sensi dell'art. 473-bis.12 c.p.c. occorre indicare il numero di autovetture, le persone che collaborano alla gestione dei figli, il tipo di scuola frequentata, le attività extra-curricolari, eventuali disturbi di apprendimento e altre patologie (https://www.consiglionazionaleforense.it/it/consigli-giudiziari/relazioni-annuali-dei-consigli-giudiziari/-/document_library/fw9UHatVAXJE/view_file/3118564#p_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_fw9UHatVAXJE).



La procedura di separazione o divorzio di fronte all'ufficiale di stato civile si caratterizza per l'assenza di qualsiasi forma di controllo sostanziale (v. *supra* §2): il sindaco non può valutare né il merito dell'accordo né la sua compatibilità con le norme imperative e l'ordine pubblico³¹, ma si limita a verificare l'identità delle parti e i presupposti formali per l'accesso alla procedura, senza poter indagare sulla genuinità del consenso o sull'equità sostanziale delle pattuizioni. Tale carenza di vigilanza appare particolarmente problematica se si considera che, diversamente dalla negoziazione assistita, manca anche l'assistenza obbligatoria di un avvocato per parte, che può svolgere un'essenziale funzione di guida e verifica preventiva. Ne consegue che anche tali accordi possono presentare seri dubbi di validità, esponendo le parti – e in particolare quella economicamente più debole – al rischio di subire pregiudizi gravi. Si pensi, ad esempio, a un accordo che prevede una rinuncia reciproca agli alimenti: se uno dei coniugi versa in condizioni di indigenza o non dispone di fonti autonome di sostentamento, tale rinuncia viola il nucleo inderogabile del dovere di assistenza economica post-coniugale. Si pensi, ancora, al caso della determinazione dell'assegno in un contesto di violenza domestica. In entrambi i casi, il sindaco non ha le informazioni necessarie per percepire queste dinamiche coercitive, che dovrebbero, almeno nel secondo caso, persino impedire l'accesso a tali procedure.

Il prosieguo dell'indagine mira anzitutto a verificare se tali pregiudizi siano efficacemente rimediabili *ex post*.

4. L'accordo, gli effetti e l'insufficienza dei rimedi contrattuali: l'annullabilità.

In presenza di vizi che invalidano il contratto, è pacificamente ammesso in dottrina e giurisprudenza il ricorso ai rimedi contrattuali³².

³¹ *Contra* F. TOMMASEO, *La gestione dei conflitti coniugali tra autonomia privata e giurisdizione*, cit., p. 1058. Ma avverso questa lettura, si veda la circolare del Min Interno 6/2015, par 2.

³² L'impostazione più risalente della dottrina riteneva che non fosse applicabile all'accordo la disciplina relativa agli atti di autonomia negoziale (A. FALZEA, *La separazione personale*, Milano, 1943, p. 96 ss.; F. SANTORO-PASSARELLI, *L'autonomia privata nel diritto di famiglia*, in *Saggi di diritto civile*, Napoli, 1961, p. 381 ss. in ragione dei prevalenti interessi pubblici sottesi; C. MANDRIOLI, *Il procedimento di separazione personale*, Torino, 1962, p. 207 ss. in ragione dell'appartenenza della disciplina alla dimensione processuale). L'accordo tra le parti era ridotto a mero presupposto all'avvio della procedura giudiziale. Il giudice esercitava, del resto, un controllo sul volere dei coniugi tale che, una volta intervenuta la sentenza, la disciplina rimediabile del contratto non poteva più dirsi esperibile (Trib. Roma, 28.1.2000, Trib. Napoli, 16.10.2008, Trib. Roma, 12.12.2008, tutti in *Onelegale*). Anche la giurisprudenza meno recente escludeva l'impugnazione dell'accordo, ad esempio per incapacità naturale di una delle parti (Trib. Napoli, 16.10.1996), per errore o per dolo (App. Milano, 22.2.1983): l'attività demandata al presidente del tribunale e le modalità del controllo impedivano di fatto che potesse palesarsi un vizio del processo formativo del volere di ognuna delle parti (in questi termini Trib. Genova, 13.2.1981, App. Napoli, 27.10.1998). Più di recente, la dottrina ritiene che, se non si applicano le regole contrattuali per le misure relative alla prole, sono invece considerate compatibili con le regole del contratto quelle clausole di carattere essenzialmente patrimoniali: in questo senso, C.M.



Una volta raggiunto, infatti, è l'accordo – un atto di natura negoziale, ancorché non contrattuale³³ – che produce effetti equivalenti a quelli della sentenza di separazione e divorzio (o di modifica delle condizioni precedentemente definite)³⁴. Si ritiene, perciò, applicabile la normativa contrattuale nei limiti in cui non è incompatibile³⁵, in particolare quella sull'annullamento dei contratti per vizi del consenso³⁶. Tali intese possono essere, inoltre, oggetto di azione simulatoria³⁷ e revocatoria³⁸. La giurisprudenza e la dottrina

BIANCA, *Diritto civile, II, I, La famiglia*, Milano, 2014, p. 256, secondo cui sono «applicabili solo quelle norme del contratto che esprimono principi generali del negozio giuridico». Per altri riferimenti dottrinali, F. DANOVÌ, *Pregiudizialità e necessaria riunione (quando non sospensione) tra divorzio e annullamento dell'accordo di separazione*, in *Fam. dir.*, 2022, p. 501, spec. nota 10.

³³ Di recente Cass., 11.8.2021, n. 22700, in *Onelegale*.

³⁴ In giurisprudenza, di recente Corte di cassazione, 11.8.2021, n. 22700 cit., seppure in relazione all'accordo omologato dal tribunale. In dottrina, C. RIMINI, *Il nuovo divorzio*, in *Trattato di diritto civile e commerciale Cicu, Messineo, Mengoni*, Milano, 2015, p. 26; M. SESTA, *Negoziato assistito e obblighi di mantenimento nella crisi di coppia*, in *Fam. dir.*, 2015, p. 295; F. TOMMASEO, *La separazione e il divorzio: profili processuali e "degiurisdizionalizzazione" alla luce delle recenti riforme*, in *Corr. giur.*, 2015, p. 1141; M. PALAZZO, *Il diritto della crisi coniugale antichi dogmi e prospettive evolutive*, cit., p. 579; M.N. BUGETTI, *Separazione e divorzio senza giudice: negoziazione assistita da avvocati e separazione e divorzio davanti al Sindaco*, in *Corr. giur.*, 2015, p. 515; F. DANOVÌ, *Il P.M. nella procedura di negoziazione assistita. I rapporti con il presidente del tribunale*, in *Fam. dir.*, 2017, p. 71.

³⁵ In dottrina, G. TRISORIO LIUZZI, *La fase introduttiva del giudizio di primo grado dinanzi al tribunale*, in *Giust. proc. civ.*, 2023, p. 41 e già prima E. D'ALESSANDRO, *La negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio*, in *Giur. it.*, 2015, p. 1280. Non mancano, invece, sentenze che prendono le distanze da questa impostazione, temendo – ad esempio – la caducazione di tutti gli effetti dell'accordo. Si veda Corte di cassazione 15.4.2024, n. 10054 in *Onelegale*: «l'infedeltà coniugale, se costituisce causa di addebito della separazione, non può estendersi alle pattuizioni dei coniugi sulla ripartizione di cespiti immobiliari, le quali hanno un contenuto atipico che esula dalla disciplina normativa della separazione, vuoi perché non era possibile addivenire a una pronuncia di annullabilità dei soli effetti delle pattuizioni patrimoniali compiute dai coniugi in sede di separazione sfavorevoli al A.A., con esclusione di quelli a suo beneficio, perché, essendosi trattato di accordi di definizione del patrimonio in comunione mediante reciproche attribuzioni di quote di immobili e relativi corrispettivi a conguaglio, il vizio del consenso prospettato avrebbe inficiato la complessiva pattuizione e, ove annullabile, ne avrebbe travolto tutti gli effetti».

³⁶ Cass., 30.4.2024, n. 11525 in *Oss. naz. dir. fam.*; 11.8.2022, n. 24687 in *Onelegale*; 12.5.2022, n. 15169 in *Onelegale*; 15.4.2019, n. 10443 in *Onelegale*; 22.11.2013, n. 26202 in *Giust. civ. Mass.*, 2013; 20.3.2008, n. 7450, in *Fam. Pers. e Succ.*, 2008, p. 1034; 22.11.2007, n. 24321, in *Fam. dir.*, 2008, p. 446; 4.9.2004, n. 17902, in *Fam. dir.*, 2005, p. 508. Sulla non assoggettabilità del provvedimento di omologa al ricorso straordinario ex art. 111 Cost., si veda, invece, Cass. 11.8.2021, n. 22700, cit. e 15.4.2024, n. 10054, cit.

In dottrina, G. OBERTO, *La natura dell'accordo di separazione consensuale e le regole contrattuali ad esso applicabili (II)*, in *Fam. dir.*, 2000, p. 86 ss.; E. D'ALESSANDRO, *La negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio*, in *Giur. It.*, 2015, 1283.

³⁷ Cass., 30.4.2024, n. 11525, cit.; 11.8.2022, n. 24687, cit.; 12.9.2014, n. 19319, in *Fam. Dir.*, 2015, p. 331. In Dottrina, G. OBERTO, *I contratti della crisi coniugale*, cit., p. 368 ss.; V. DORIA, *La simulazione della separazione personale*, in *Studium iuris*, 2019, p. 1299 ss. *Contra*, Cass. 20.11.2003, n. 17607, in *Vita not.*, 2004, p. 156, che esclude la possibilità per i coniugi di «dissolvere con detto accordo la condizione di separati ed al tempo stesso volere l'emissione di un provvedimento giudiziale destinato ad attribuire determinati effetti giuridici a detta condizione». Nello stesso senso, Cass., 12.9.2014, n. 19319, cit.



ammettono anche l'azione di nullità per contrarietà alle norme imperative³⁹. Parte della dottrina ritiene possibile anche far valere «l'iniquità genetica»⁴⁰ dell'accordo, sebbene limitatamente al patto per la corresponsione dell'assegno divorzile *una tantum*.

Nonostante l'affermazione teorica dell'esperibilità di tali rimedi, il loro utilizzo nella pratica è fortemente limitato.

La prima pronuncia della Corte di cassazione che ha ammesso l'applicabilità dei vizi del consenso (per intese omologate dal giudice) lo ha fatto con un *obiter dictum*⁴¹. Negli anni successivi, la giurisprudenza di legittimità, pur continuando ad affermarne la possibilità in astratto, ha raramente accolto richieste di questo tipo: così, nel 2007⁴² ha dichiarato che non costituisce minaccia invalidante il negozio la mera rappresentazione interna di un pericolo, ancorché collegata a circostanze oggettivamente esistenti. Due anni dopo ha nuovamente escluso che il *metus ab intrinseco* fosse causa invalidante di una dichiarazione resa da un coniuge in materia di rapporti patrimoniali⁴³. Nel 2021⁴⁴, ha escluso la configurabilità del vizio, ritenendo non credibile la ricorrenza della minaccia, perché il ricorrente non versava in condizioni di disagio psichico che lo rendessero fragile o poco capace di comprendere quanto stava accadendo nella sua vita. Solo una decisione del 2022 ha cassato la sentenza della Corte d'appello che aveva ascrivito al *metus ab intrinseco* una condotta minatoria accertata in sede penale⁴⁵.

Alcune sentenze di merito si sono occupate specificamente degli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita, anche in tal caso rigettando le richieste di annullamento⁴⁶. La ragione di questo fenomeno dipende soprattutto dalla valorizzazione della procedura 'a monte', talmente dettagliata da rendere di fatto i rimedi *ex post* meno facilmente integrabili. Siamo di fronte a una sorta di «presunzione d'integrità del consenso»⁴⁷.

Guardando alla negoziazione assistita, in effetti, la presenza di un avvocato per parte, in un procedimento che si protrae per un certo numero di mesi e che si fonda su un'intesa volta a regolare i termini della trattativa, sembrerebbe indicativa di un percorso ben strutturato e adeguatamente tutelato,

³⁸ Cass., 15.4.2019, n. 10443, cit.; Cass., 4.7.2019, n. 17908, in *Onelegale*.

³⁹ D. DALFINO, *La procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati*, in www.treccani.it, §8.5; M. SESTA, *Negoziazione assistita e obblighi di mantenimento nella crisi di coppia*, cit., p. 303 ss.; G. TRISORIO LIUZZI, *La negoziazione assistita*, in *Foro it.*, 2015, p. 22 ss. E. D'ALESSANDRO, *Fuori dal processo: trasferimento in arbitrato, negoziazione assistita e accordi sul matrimonio - La negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio*, in *Giur. It.*, 2015, p. 1257.

⁴⁰ M. SESTA, *Negoziazione assistita e obblighi di mantenimento nella crisi di coppia*, cit., p. 305.

⁴¹ Cass., 20.11.2003 n. 17607. L'anno successivo, la stessa cassazione ritenne nuovamente proponibile l'annullamento dell'accordo (Cass., 4.9.2004, n. 17902, cit.).

⁴² Cass., 10.1.2007, n. 235, in *Contratti*, 2007, p. 1053.

⁴³ Cass., 6.2.2009, n. 3005, in *Fam. dir.*, 2009, p. 918. In termini simili anche Trib. Milano, ordinanza 8.10.2016.

⁴⁴ Cass., 4.8.2021, n. 22270, in *Fam. dir.*, 2022, p. 501.

⁴⁵ Cass., 16.9.2022, n. 27323, in *Ilfamiliarista.it* 11 ottobre 2022.

⁴⁶ Si veda, ad esempio, Trib. Milano, 18.7.2023, n. 6129; Trib. Savona, 24.9.2019, n. 832, tutte in *Onelegale*.

⁴⁷ G. OBERTO, *L'annullamento per vizi del consenso della separazione consensuale e del divorzio su domanda congiunta*, in *Fam. dir.*, 2023, p. 18.



ciò che rende più difficilmente esperibile il rimedio dell'annullamento per violenza o dolo⁴⁸. Per annullare l'accordo, il dolo dovrebbe essere tale da ingannare anche il professionista che assiste la parte che invoca il vizio⁴⁹. Allo stesso modo, la violenza morale dovrebbe assumere un'intensità tale da non poter essere scongiurata dai meccanismi procedurali⁵⁰.

Anche l'errore è meno facilmente integrabile considerato che gli avvocati sono tenuti a fornire una serie di informazioni, non limitate a quelle previste dall'art. 6 d.l. 132 del 2014. La dottrina non dubita che spetti agli avvocati la massima cura nell'informare i coniugi dei loro diritti e degli obblighi⁵¹, in linea con i modelli di convenzione di negoziazione assistita nelle controversie in materia di famiglia del Consiglio Nazionale Forense⁵² che prevedono una serie articolata di obblighi informativi.

Tali accorgimenti procedurali non consentono, però, di escludere del tutto la possibile emersione di vizi del consenso: non essendo previsto l'obbligo di *disclosure* sulle condizioni patrimoniali, è possibile ad esempio che non siano note le reali condizioni finanziarie di una delle due parti e che questa incompletezza condizioni la quantificazione degli assegni di divorzio. Ciononostante, la giurisprudenza è particolarmente rigorosa, già in punto di prova che la volontà sia stata manifestata in ragione di una tale falsa rappresentazione⁵³, e perciò raramente accoglie istanze di annullamento dell'accordo.

⁴⁸ Segnalava questo aspetto già U. AZZOLINA, *La separazione personale dei coniugi*, Torino, 1968, p. 214: «è stato ritenuto che la convenzione di separazione non sia sottratta all'impugnazione per vizio del consenso. Ed anche in tale principio si può consentire, pur avvertendo che date le formalità e le cautele imposte dalla legge per la conclusione del negozio (la quale avviene con la cooperazione del presidente del tribunale), la prova del vizio sarà di necessità ardua, e dovrà essere fornita in modo particolarmente rigoroso». Più di recente, V. DORIA, «Negozio» di separazione consensuale dei coniugi e revocabilità del consenso, nota a trib. Napoli 13 marzo 1989, in *Dir. fam.*, 1990, p. 513; R.C. DELCONTE, *Il rapporto tra omologazione del giudice e consenso dei coniugi nella separazione consensuale*, in *Arch. civ.*, 1992, p. 642; F. FINOCCHIARO, *Del matrimonio, II*, in *Comm. Scialoja-Branca*, a cura di F. GALGANO, Bologna-Roma, 1993, p. 465; G. OBERTO, *Simulazioni e frodi nella crisi coniugale (con qualche accenno storico ad altri ordinamenti europei)*, nota a Cass., 5 marzo 2001, n. 3149, in *Famiglia*, 2001, pag. 774 ss.

⁴⁹ Sebbene si tratti di un controllo alquanto difficoltoso nella pratica, a fronte di una chiara volontà di volersi separare, non è escluso che nel corso delle trattative si possano scorgere tentennamenti, dubbi o atteggiamenti di rivalsa o di violenza, tali da minare la genuinità del consenso.

⁵⁰ Il periodo dedicato alle trattative non può essere inferiore a un mese, anche se le parti potranno disporre la conclusione anticipata della procedura in ogni momento in cui si palesi manifesta e condivisa l'impossibilità di raggiungere un accordo, ovvero questo sia raggiunto.

Nel modello di accordo proposto dal consiglio nazionale forense, vengono elencate le informazioni necessarie a iniziare la trattativa in modo consapevole ed è prevista la definizione di tempi e modalità di incontro. Disponibile in <https://www.consiglionazionaleforense.it/negoziazione-assistita>.

⁵¹ Per un obbligo più esteso, v. M. SESTA, *Negoziazione assistita e obblighi di mantenimento nella crisi di coppia*, cit., p. 298.

⁵² Disponibili in <https://www.consiglionazionaleforense.it/negoziazione-assistita>.

⁵³ Cass., 25.10.2019, n. 27406 e nella giurisprudenza di merito, Trib. Cosenza, 31.5.2023, n. 971, Trib. Pavia, 3.11.2022, n. 1354, tutte in *Onelegale*. Quanto all'essenzialità dell'errore, inoltre, la giurisprudenza in genere esclude che quello sulla valutazione economica del bene oggetto dell'accordo possa rientrare nella nozione di 'errore di fatto', idoneo



5. (segue...) la nullità dell'accordo

Sebbene l'accordo non debba riprodurre fedelmente gli esiti a cui sarebbe arrivato il giudice nella composizione della crisi in via giudiziale (v. *supra* §1), resta il limite della nullità per quello meramente simbolico e quindi privo di causa⁵⁴.

A tal proposito, la Cassazione ha affermato che «la convenzione intervenuta tra i coniugi in sede di separazione consensuale [...] non è nulla, qualora garantisca il risultato solutorio»⁵⁵. Importa, insomma, la presenza di una causa in concreto e l'idoneità del regolamento negoziale a perseguirla, più che la conformità dell'accordo ai parametri quantitativi che sarebbero stati adottati dal giudice in sede contenziosa.

È astrattamente nullo però anche il patto lesivo di interessi costituzionalmente rilevanti, quali quelli sottesi alla funzione (e alla quota-parte) assistenziale dell'assegno, espressione della solidarietà post-coniugale⁵⁶. Tuttavia, il rimedio della nullità per questo motivo non è adottato in giurisprudenza, ancora una volta in ragione della presunzione che il controllo avvenga *ex ante* nel corso del procedimento. Ma questo, se è vero per la negoziazione assistita (gli avvocati hanno uno specifico obbligo in tal senso: art. 5 d.l. 132 del 2014), non vale sicuramente per la procedura di fronte al sindaco.

Ebbene, una risposta adeguata a questo tipo di problematiche non può andare nel senso di un ampliamento in via interpretativa dell'area di intervento dei meccanismi rimediali. Questi, infatti, al di là della loro scarsa applicazione pratica, non rappresentano nemmeno la soluzione più opportuna

a giustificare una pronuncia di annullamento, in quanto non incide sull'identità o qualità della cosa, ma attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un certo accordo e al rischio che il contraente si assume, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, in ragione delle proprie personali valutazioni sull'utilità economica dell'affare. Sul punto, Cass., 12.11.2018, n. 29010, in *Mass. Giust. civ.*, 2018 e 3.9.2013, n. 20148, in *Onelegale*.

⁵⁴ Ancora E. BARGELLI, *Divorzio "privato" e "autonomia preventiva"*, cit., p. 276.

⁵⁵ Cass., 28.2.2023, n. 6029, in *Onelegale*; 29.7.2021, n. 21761, in *Fam. dir.*, 2021, p. 1093 e 23.9.2013, n. 21736, in *Fam. dir.*, 2013, p. 1033.

⁵⁶ F. TROLLI, *La funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile nelle incerte applicazioni della giurisprudenza di legittimità*, in *Fam. dir.*, 2025, p. 505 sottolinea che la funzione compensativa non deve essere considerata sotto il solo punto di vista patrimoniale, dovendosi invece considerare anche quello personale ed esistenziale, «che tende a prevalere, in quanto [...] è manifestazione di quell'*affectio familiaris*, che dà origine al concetto giuridico di famiglia». L'autore offre una lettura del principio di solidarietà alla luce del «valore normativo della tutela della dignità della persona».



sotto il profilo sistematico, poiché minano la stabilità dell'accordo⁵⁷ (già efficace solo *rebus sic stantibus*⁵⁸).

È, semmai, la fase precedente alla conclusione dell'atto che può essere implementata, colmando le lacune di tutela sopra indicate (v. *supra* §3): perfezionando i presidi procedurali *ex ante*, si può regolare puntualmente il momento formativo dell'intesa, così da prevenire alla radice la formazione di vizi o asimmetrie sostanziali⁵⁹.

L'analisi che segue mira a verificare se i sistemi informatici cd. esperti, attualmente diffusi nella prassi giudiziale, siano in grado di implementare le procedure de-giurisdizionalizzate in tal senso.

6. La diffusione dei sistemi esperti nell'ambito delle procedure giudiziali di separazione e divorzio.

A partire dagli anni Duemila⁶⁰, si sono diffusi nella prassi giudiziaria italiana in materia familiare alcuni sistemi (come Remida Famiglia, SAM, MoCAM, CHICos) per la determinazione del *quantum* degli assegni di divorzio e il mantenimento dei figli. Il loro utilizzo risponde all'esigenza, più volte evidenziata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, di rendere omogenee le decisioni dei diversi tribunali. La loro diffusione è rimasta, perciò, confinata principalmente all'ambito delle procedure contenziose, dove vengono utilizzati da magistrati e avvocati come strumenti di supporto decisionale, mentre l'impiego nelle procedure de-giurisdizionalizzate risulta ancora limitato e comunque non ancora analizzato in modo sistematico dalla dottrina.

Questi programmi possono essere qualificati come 'sistemi esperti', basati su regole e non dotati di capacità di apprendimento automatico, adattamento dinamico o elaborazione di conoscenza tacita. Operano, piuttosto, attraverso algoritmi deterministici che traducono in termini operativi le disposizioni normative vigenti.

Sulla possibilità di qualificare i sistemi esperti come veri e propri esempi di Intelligenza Artificiale (di seguito IA), le linee guida della Commissione

⁵⁷ A meno di non aderire alle posizioni di A. RONCO, *Negoziato assistita ed accordi tra i coniugi: il ruolo del p.m. e del presidente del tribunale*, in *Giur. it.*, 2015, p. 1406 secondo cui la caducazione dell'accordo non farebbe venir meno gli effetti concernenti i profili personali. *Contra* con argomenti convincenti, anche se sviluppati per la sola ipotesi della simulazione, E. DE BELVIS, *I rapporti tra simulazione e separazione consensuale*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, p. 1439 ss.

⁵⁸ E. BARGELLI, *Divorzio "privato" e "autonomia preventiva"*, cit., p. 277 sottolinea che in Italia, mancando un rimedio flessibile ed ortopedico come quello dell'*Anpassung*, la nullità del patto lo colpisce integralmente. Oltretutto, indebolire la stabilità degli accordi implica una diminuzione della responsabilità dell'autorità amministrativa nel compimento dei controlli sulla regolarità dell'accordo e sulla sua consonanza all'interesse dei figli: così A. RONCO, *Negoziato assistita ed accordi tra i coniugi: il ruolo del p.m. e del presidente del tribunale*, cit., p. 1398.

⁵⁹ Auspica un intervento in questo senso M.N. BUGETTI, *La definizione convenzionale delle conseguenze economiche della separazione e del divorzio*, cit., p. 177.

⁶⁰ La prima sentenza che ne ha fatto applicazione risale agli anni 2000: Trib. Firenze, 3.10.2007, in *Fam. dir.*, 2008 p. 39.



Europea «on the definition of an artificial intelligence system» pubblicate il 6 febbraio 2025, non forniscono una risposta univoca⁶¹.

La qualifica come IA dipende, comunque, dalla presenza delle caratteristiche individuate all'art. 3 del Regolamento IA, vale a dire:

«un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali».

La definizione comprende sette principali elementi:

«(1) a machine-based system; (2) that is designed to operate with varying levels of autonomy; (3) that may exhibit adaptiveness after deployment; (4) and that, for explicit or implicit objectives; (5) infers, from the input it receives, how to generate outputs (6) such as predictions, content, recommendations, or decisions (7) that can influence physical or virtual environments»⁶².

Ebbene, i sistemi attualmente in uso per la determinazione dell'importo degli assegni condividono un approccio comune basato sulla raccolta e il processamento di dati economici e patrimoniali delle parti, sulla definizione di parametri di calcolo derivanti dalla normativa di riferimento e sulla generazione di output quantitativi che forniscono una stima dell'importo dovuto.

In tutti sembra, quindi, soddisfatto il primo, il secondo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo elemento. Non sembra, invece, che tali sistemi siano in grado di adattarsi dopo il loro sviluppo, poiché sono basati su regole predefinite e dataset preinseriti. Perciò, proprio in ragione di questa caratteristica mancante, si può affermare che non siamo in presenza di sistemi di Intelligenza Artificiale.

6.1. Cenni ai singoli sistemi. Algoritmi, dataset e modalità di calcolo.

Ciascun sistema presenta specificità proprie in termini di algoritmi utilizzati, database di riferimento e modalità di calcolo, a seconda delle inclinazioni e delle metodologie adottate dai rispettivi sviluppatori.

⁶¹ Il paragrafo 18, in particolare, riconosce in tali sistemi un certo grado di indipendenza: «an expert system following a delegation of process automation by humans that is capable, based on input provided by a human, to produce an output on its own such as a recommendation is a system with 'some degree of independence of action'». Il paragrafo 39 riconosce in essi un approccio logico: «Logic-and knowledge-based approaches include for instance, knowledge representation, inductive (logic) programming, knowledge bases, inference and deductive engines, (symbolic) reasoning, expert systems and search and optimisation methods». Il par. 55 afferma: «Predictions are one of the most common outputs that AI system produce and that require the least human involvement. [...] Non-AI systems, typically based on historical data, scientific data or predefined rules, such as certain non-AI medical device expert systems, are not capable of dealing with such a degree of complexity».

⁶² Paragrafo 9 delle linee guida sull'art. 3. Non è necessario che siano presenti sempre, tanto nella fase di sviluppo quanto in quella di utilizzo: il paragrafo 10 delle linee guida esclude tale necessità, ma in tal modo richiede implicitamente la loro presenza in almeno una delle due fasi.



(a) MoCAM.facile (Modello per il Calcolo dell'Assegno di Mantenimento) è un modello giuridico-econometrico implementato su piattaforma web, associato a un software tramite il quale è possibile calcolare l'assegno di mantenimento per i figli e per il coniuge.

Per il calcolo del primo, il sistema richiede: (a) il numero e l'età dei bambini e (b) la misura delle risorse complessive dei genitori. A questi ultimi è lasciata la scelta su: (a) la ripartizione del tempo di convivenza; (b) l'uso di immobili di proprietà, in particolare le abitazioni principali dei nuovi nuclei; (c) il trasferimento della capacità di risparmio sul precettore dell'assegno e, dunque, le modalità di contribuzione per le spese straordinarie.

Sulla base di queste indicazioni, e tenuto conto che il principio guida è quello di «consentire ai due nuclei familiari che risultano dal divorzio di avere lo stesso “tenore di vita”»⁶³, viene calcolato l'assegno di mantenimento dei figli, in base al costo della prole (utilizzando le scale di equivalenza⁶⁴), alla possibilità di contribuzione alle spese (in proporzione alle rispettive risorse) e ai tempi di convivenza⁶⁵. L'assegno a favore del coniuge più debole viene, poi, fissato entro l'importo che consente ai due nuclei di raggiungere un pari tenore di vita⁶⁶.

(b) Il sistema SAM (stima assegni mantenimento) si basa anch'esso su dati econometrici provenienti da istituzioni riconosciute (utilizza le indagini sui consumi delle famiglie italiane di Banca d'Italia e le scale di equivalenza ISEE), nonché su semplici considerazioni di bilancio familiare: il programma permette, infatti, di modificare le stime di spesa complessiva e per i figli, indicando la spesa annuale effettiva.

Il sistema ripartisce le risorse globalmente disponibili nella famiglia secondo le necessità di ciascuno dei due nuclei che vengono a crearsi dopo la separazione o il divorzio. In tal modo, divide equamente tra i componenti della famiglia l'eventuale perdita che consegue dall'impossibilità di mantenere il tenore di vita che era raggiunto dal nucleo unito. SAM calcola quindi il trasferimento complessivo da un genitore all'altro necessario a soddisfare questo obiettivo e solo in un secondo momento utilizza il principio di proporzionalità per identificare, all'interno della somma complessiva, il contributo da considerarsi come dedicato ai figli.

⁶³ MoCAM Simulazione di separazione, in <https://mocamfacile.it/>.

⁶⁴ La SdE è un insieme di coefficienti che esprimono, in termini relativi, i bisogni di famiglie di differente composizione rispetto a una famiglia scelta come riferimento. Ai fini del calcolo, MoCAM dà la possibilità di scegliere tra due differenti SdE: quella utilizzata per il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e quella stimata dal modello MoCAM stesso. La prima enfatizza i bisogni di famiglie che hanno figli molto piccoli; quella di MoCAM invece, oltre a tener conto della zona di residenza e del livello del reddito, stima che i bisogni di una famiglia aumentino all'aumentare dell'età dei figli.

⁶⁵ L'assegno per i figli è la differenza tra quanto compete a ogni genitore (in funzione delle proprie risorse) e quanto destina ai figli con la convivenza e la cessione dell'uso degli immobili.

⁶⁶ Il sistema non distingue tra assegni di mantenimento e di divorzio. Inoltre, non opera in presenza di alcune condizioni. In particolare, se sono presenti figli nati da altre relazioni, se la somma dei redditi annuali è superiore a 200.000 euro e se il numero di immobili posseduti è superiore a cinque. Infine, non è ancora attivo il servizio per la coppia senza figli che si separa o divorzia.



(c) Il sistema ReMida Famiglia si distingue dagli altri per l'utilizzo di una base di dati reali, derivanti da sette anni di rilevazioni condotte su circa 2500 procedimenti di separazioni e divorzi in Lombardia, di cui 400 procedimenti consensuali.

Il programma utilizza la nozione di “reddito familiare” inteso come sommatoria di quelli dei coniugi e struttura l'assegno di mantenimento in caso di separazione nell'ottica del riequilibrio dell'eventuale sproporzione tra le posizioni economiche individuali e il reddito totale.

Per il calcolo degli assegni divorzili, il sistema propone tabelle dinamiche che individuano percentuali di riequilibrio variabili in funzione del reddito complessivo, che oscillano tra il 30% per i redditi più bassi fino al 13,2% per i redditi più elevati. La determinazione avviene attraverso un algoritmo che utilizza 12 parametri raggruppati in tre criteri distinti: assistenziale-perequativo, compensativo e risarcitorio. L'applicativo consente un'ampia personalizzazione attraverso uno strumento definito “console-mixer”, che permette di graduare l'incidenza di ciascun parametro normativo e giurisprudenziale mediante un cursore che scorre su una scala incrementale.

Relativamente agli assegni per i figli, ReMida Famiglia parte dalle risorse complessive di entrambi i genitori a seguito della definizione dell'emolumento per il coniuge più debole. Il sistema calcola automaticamente le correzioni in base ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e determina l'entità economica dell'assegno attraverso operazioni che si snodano in tre distinti passaggi che considerano prima il mantenimento diretto, poi quello indiretto e infine le correzioni per gli impegni di accudimento.

(d) CHICoS (Child Cost Software) utilizza il metodo delle scale di equivalenza di Engel, applicato ai dati sui consumi delle famiglie italiane forniti dall'Istat, con l'obiettivo principale di determinare il costo effettivo del mantenimento dei minori in relazione alle specificità territoriali e socio-economiche della famiglia di appartenenza. CHICoS non prende in considerazione come fattore determinante per la ripartizione di questi costi quello temporale (ovvero il tempo che ciascun genitore trascorre con i figli), né come soluzione privilegiata la corresponsione di un assegno di mantenimento da un genitore all'altro. Il programma consente, piuttosto, di ottenere una valutazione media del costo di un figlio, considerando «l'età, l'ambito locale e la fascia sociale della famiglia», sulla cui base poter sviluppare una trattativa⁶⁷.

6.2. Le potenzialità applicative nelle procedure de-giurisdizionalizzate.

⁶⁷ Più in particolare, ricavata dai dati Istat le percentuali secondo le quali si ripartiscono i consumi per una coppia senza figli di un determinato censo, il software assume come costo di un figlio di n anni di quella coppia la somma di denaro in più di cui essa dovrebbe disporre per ottenere la stessa forma della curva. Ottenuto il costo totale questo viene ripartito tra i genitori in misura proporzionale alle risorse di ciascuno. A parte è stato considerato il corrispettivo economico del lavoro di cura, l'unico parametro la cui valutazione non è automatica.



L'utilizzo di questi programmi nelle procedure de-giurisdizionalizzate non è stato ancora analizzato a fondo⁶⁸, ma sembra presentare due vantaggi distinti e complementari. Il principale consiste nella possibilità di individuare una base di partenza per le attività di negoziazione. Un ausilio di questo tipo facilita la trattativa non tanto per quelle coppie che hanno già un'idea chiara del proprio assetto post-separazione o post-divorzio, quanto per quelle che, in assenza di un supporto orientativo, si troverebbero costrette a adire il giudice in via contenziosa, con i costi e i tempi che ciò comporta (v. *supra* §1)⁶⁹.

Tali programmi possono altresì svolgere una funzione nel controllo degli accordi raggiunti. L'ampio scarto rispetto ai parametri del sistema esperto può costituire un indice sintomatico di uno squilibrio negoziale o della violazione di norme imperative e perciò determinare il diniego del nulla osta, dell'autorizzazione o della firma dell'accordo.

Tuttavia, va anticipato che l'utilizzo di questi strumenti nelle procedure de-giurisdizionalizzate presenta potenzialmente anche alcuni rischi e la possibile emersione di distorsioni: anzitutto quelle direttamente prodotte dal sistema, che seleziona le informazioni su cui basa la propria decisione e potrebbe ad esempio trascurare determinati elementi pure ritenuti essenziali dalla giurisprudenza o enfatizzare *pattern* discriminatori che riflettono pregiudizi impliciti contenuti nelle decisioni passate; si deve poi tener conto di quelle distorsioni dovute alle erronee o false dichiarazioni delle parti circa la loro situazione patrimoniale e reddituale. Rinviando al §7 per alcune considerazioni relative a quest'ultimo rischio, il primo può essere arginato attraverso un'attenta selezione delle informazioni richieste. La questione centrale diventa quindi valutare se i modelli attualmente diffusi nella prassi giudiziale siano idonei all'attività di negoziazione extra-giudiziaria, anzitutto sotto il profilo della selezione delle informazioni (v. *infra* §6.3) e, più in generale, per la corretta regolazione dei rapporti tra coniugi.

6.3. Analisi dell'idoneità dei sistemi esperti alla regolazione de-giurisdizionalizzata dei rapporti tra coniugi.

Non tutti i sistemi attualmente operativi paiono pienamente utilizzabili nelle procedure di negoziazione extra-giudiziarie. Iniziando dai rapporti tra coniugi, molti utilizzano criteri non aggiornati agli ultimi orientamenti giurisprudenziali, e spesso non tengono in considerazione informazioni che potrebbero essere cruciali per una valutazione complessiva della situazione familiare specifica. Sul piano funzionale, inoltre, tali strumenti sono stati originariamente concepiti per assistere l'attività decisionale del giudice nel

⁶⁸ Per un primo commento, G. D'AIETTI, *Strumenti informatici predittivi e mediazione nelle separazioni e divorzi*, in *Riv. scient. trim. dir. fam. pedag. delle pers.*, 2021, p. 28 ss.; E. SERTORI, *Prospettive di applicazione degli strumenti informatici per il calcolo degli assegni nelle controversie familiari*, in *Judicium*, 2023, p. 11.

⁶⁹ Inoltre, gli accordi presentano generalmente maggiori probabilità di essere rispettati nel tempo rispetto alle decisioni imposte dall'autorità giudiziaria, poiché riflettono scelte condivise dalle parti.



contenzioso e non tutti sembrano perciò idonei alla facilitazione della negoziazione tra le parti fuori dal contesto giudiziario.

Il sistema MoCAM, ad esempio, è caratterizzato da un processo di calcolo trasparente e intellegibile; tuttavia, è scarsamente modulabile: pur lasciando alle parti la scelta su alcune variabili – come la selezione delle scale di equivalenza e dei cespiti da includere per la determinazione del patrimonio di ciascuno⁷⁰, oltre che la scelta tra un approccio basato sul reddito (che addossa sul precettore dell'assegno i rischi di eventuali spese impreviste) o sulle spese (così che quelle straordinarie richiederanno un contributo ulteriore da concordare)⁷¹ – non fornisce criteri sufficientemente chiari per orientare tali decisioni, lasciando ampi spazi di discrezionalità che, anziché facilitare il raggiungimento di un accordo, rischiano di alimentare nuove conflittualità tra le parti.

SAM presenta caratteristiche più promettenti per l'utilizzo in contesti de-giurisdizionalizzati. Permette di personalizzare alcuni elementi, come il contributo dovuto per l'assegnazione della casa familiare, che – aumentando il reddito per uno dei coniugi – determina anche l'aumento a suo carico dell'onere di mantenimento dei figli⁷²; indica non solo un minimo e un massimo dell'assegno per il coniuge, dove il minimo corrisponde all'autosufficienza economica e il massimo al mantenimento dello stesso tenore di vita precedente, ma anche un valore intermedio, parametrato – ai fini dell'assegno di divorzio – sulla durata del matrimonio⁷³. Tuttavia, la giurisprudenza ritiene che tale emolumento debba «sia [...] compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-redдитuali [...] al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia [...] assicurare, in funzione perequativa [...] un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimo-

⁷⁰ La scelta di quali cespiti patrimoniali debbano essere considerati per determinare le risorse economiche di ciascun coniuge spetta ai coniugi stessi, che potranno tenere in considerazione anche i debiti contratti in favore della famiglia, che si risolvono in una riduzione dei redditi disponibili. Così M. MALTAGLIATI e G. MARLIANI, *Il modello MoCAM*, in E. AL MUREDEN e R. ROVATTI, *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale*, Torino, 2020, p. 261.

⁷¹ *Ibidem*, p. 263.

⁷² Anche sul piano della precisione tecnica il sistema dimostra accuratezza: utilizza redditi di più anni per ricavare medie affidabili e migliorare le prognosi future, aggiunge al reddito il 20% del valore del patrimonio. Infine, il sistema «cerca, tra le rilevazioni della Banca d'Italia, famiglie con la stessa composizione, residenti nella stessa parte d'Italia e con approssimativamente lo stesso reddito disponibile rispetto al nucleo familiare in esame, e per ognuna considera il rapporto tra spesa e reddito disponibile» (R. ROVATTI, *SAM – Stima Assegni di Mantenimento*, in E. AL MUREDEN e R. ROVATTI, *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale*, Torino, 2020, p. 282).

⁷³ Durante la separazione è ancora attuale il dovere di assistenza materiale e perciò l'assegno di mantenimento deve essere parametrato sul tenore di vita dei coniugi quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente: Cass., 3.5.2025, n. 11611; 13.12.2024, n. 32349; 19.7.2022, n. 22616; 24.4.2007, n. 9915 tutte in *Onelegale*.



nio familiare e personale dell'altro coniuge»⁷⁴, oltre che adeguato a soddisfare eventuali esigenze assistenziali⁷⁵.

Dunque, l'assegno divorzile deve sia compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia assicurare, in funzione perequativa e all'esito di una complessiva ponderazione dell'intera storia familiare, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale⁷⁶.

A tal fine, la giurisprudenza opera anzitutto una valutazione concreta dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive: tiene conto dell'età del richiedente⁷⁷, come pure della sua formazione e istruzione⁷⁸ e del mercato del lavoro al momento del divorzio, per

⁷⁴ Cass., 16.2.2025, n. 3950 in *Onelegale*. Anche la decisione di avvicinarsi al luogo di lavoro dell'altro coniuge può comportare scelte che sottendono rinunce tali da giustificare un intervento compensativo-perequativo (C. BENANTI, *Le sezioni unite sulla funzione compensativa dell'assegno divorzile estesa alla convivenza prematrimoniale*, in *Fam. dir.*, 2024, p. 555).

⁷⁵ In assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili là dove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cass., 16.4.2025, n. 9915; 11.10.2024, n. 26520; 19.12.2023, n. 35434, tutte in *Onelegale*; e, in dottrina S. ROMANÒ, *L'età della funzione prevalentemente compensativa dell'assegno divorzile*, in *Fam. dir.*, 2025, p. 347 enfatizza la distinzione tra una funzione assistenziale minima e una assistenziale compensativa che valorizza il dislivello reddituale e le ragioni che l'hanno prodotto).

⁷⁶ Cass., 19.12.2023, n. 35434; 8.2.2015, n. 3952, entrambe in *Onelegale*: nella maggior parte dei casi la differenza concreta tra un assegno di divorzio privato della sua componente compensativa-perequativa e un assegno alimentare potrebbe essere di scarso rilievo; si tratta però di un tendenziale avvicinamento dei calcoli nel procedimento di concreta quantificazione, da farsi tenendo presente la differenza concettuale e normativa tra i due istituti.

⁷⁷ Cass., 11.2.2025, n. 3506, in *Onelegale* aveva valorizzato la prova, da parte della ricorrente, di non poter ricercare un lavoro, essendo disabile al 75%, considerata anche l'età avanzata. La Corte territoriale aveva ritenuto assorbente rilevare che la ricorrente lavorava continuativamente, sebbene in maniera irregolare, senza attribuire rilievo allo squilibrio patrimoniale, alla disabilità dell'ex moglie e alla relativa età che invece, a parere della Cassazione, costituiscono elementi oggettivi incidenti sulla capacità di ricercare un'occupazione o anche di conservare quella pregressa. Cass., 16.4.2025, n. 10035 in *Onelegale* riguarda, invece, un caso in cui l'assegno di divorzio è stato rifiutato: la Corte di cassazione ha valorizzato diversi elementi: il fatto che la richiedente aveva una formazione universitaria e aveva lavorato nelle aziende di famiglia, che l'età al momento della pronuncia non era ostativa rispetto all'inserimento in attività lavorativa consona alla sua professionalità; che aveva la potenzialità di un'autonomia abitativa perché aveva a disposizione una casa che era intestata ai figli come da accordi di separazione.

⁷⁸ Si veda Cass., 7.1.2025, n. 234, in *Onelegale* che, sebbene in materia di separazione, chiarisce come – nel valutare se il richiedente sia effettivamente privo di adeguati redditi propri – si debba tener conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo. Sul punto, si richiama anche Cass., 16.4.2025, n. 10035, cit.

comprendere le reali possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'impegno familiare⁷⁹.

Collega poi tali condizioni economico-patrimoniali delle parti alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio⁸⁰. Perciò, seppure la durata della relazione sia un fattore di cruciale importanza, tanto nella stima del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune, quanto in quella delle effettive potenzialità professionali al momento della conclusione del rapporto, non esaurisce il novero dei criteri che la giurisprudenza adotta perché l'assegno di divorzio soddisfi la funzione perequativa-equilibratrice⁸¹. Tuttavia, gli unici elementi valorizzati da SAM sono il divario economico e la durata dell'unione, nella convinzione che, se «la *ratio* del criterio [di determinazione dell'importo] sia la volontà di evitare rendite acquisite con matrimoni di durata estremamente ridotta [...] sembra indicato considerare come durata limite al di sotto della quale prevedere una riduzione dell'assegno, un valore nell'intervallo in cui le separazioni sono più frequenti»⁸². Invero, per avere contezza dell'effettiva esistenza ed entità delle rinunce, rileva la divisione dei compiti: determinate scelte potrebbero aver prodotto effetti incisivi anche se protratte per un tempo – quello del matrimonio – non eccessivamente lungo.

La giurisprudenza, inoltre, sebbene in certe occasioni abbia valorizzato anche il divario economico tra i due coniugi⁸³ (preso in considerazione dai sistemi SAM e MOCAM), quale «prova presuntiva del contributo dato [da uno dei coniugi] alla crescita del patrimonio comune e dell'altro coniuge»⁸⁴, ha sempre abbinato tale presunzione alla prova che il coniuge richiedente si fosse dedicato alle attività familiari e all'accudimento dei figli⁸⁵. Tale dimostrazione può essere fornita provando, ad esempio, la rinuncia a realistiche

⁷⁹ In virtù del principio di autodeterminazione, nella determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge rilevano quindi anche la capacità dello stesso di procurarsi mezzi propri di sostentamento e le sue potenzialità professionali e reddituali che egli stesso è chiamato a valorizzare attraverso una condotta attiva e non passiva limitata ad attendere nuove opportunità lavorative: Cass., 16.4.2025, n. 10035, cit.

⁸⁰ Cass., 23.4.2025, n. 10726; 19.2.2024, n. 4328; 19.12.2023, n. 35434, tutte in *Onelegale*. Ma già Cass. Sez. Un., 11.7.2018, n. 18287, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, 1607, con nota di C. RIMINI, *La nuova funzione compensativa dell'assegno divorzile*, p. 1693; di A. FORTINO, *L'assegno di divorzio come strumento per realizzare, ex post, il principio di eguaglianza tra coniugi*, p. 1704.

⁸¹ Cass., 16.2.2025, n. 3955; 19.2.2024, n. 4328; 18.12.2023, n. 35385; 19.12.2023, n. 35434, tutte in *Onelegale* e 11.7.2018, n. 18287, cit. Emblematica anche Cass., 17.3.2025, n. 7126, in *Onelegale* (che ha rigettato la richiesta dell'assegno divorzile a favore della moglie, sulla base del fatto che la posizione di vantaggio economico-patrimoniale dell'uomo era già presente al momento della celebrazione delle nozze, frutto della consolidata posizione della sua famiglia di origine).

⁸² R. ROVATTI, *SAM – Stima Assegni di Mantenimento*, cit., p. 297.

⁸³ Il divario deve essere effettivo e di non modesta entità: Cass., 6.12.2024, n. 31241, in www.iusexplorer.it.

⁸⁴ Cass., 16.2.2025, n. 3950, cit.; negli stessi termini Cass., 19.12.2023, n. 35434, cit.

⁸⁵ Nella vicenda sottesa alla sentenza Cass., 16.2.2025, n. 3950, cit., ad esempio, la moglie non avesse alcuna fonte di guadagno: da qui, i giudici di legittimità traevano la prova dell'accordo familiare per cui lei si sarebbe occupata delle faccende familiari, tanto che il tardivo inserimento nel mondo lavorativo era coinciso con la separazione. V. anche Cass. 19.2.2024, n. 4328, cit.



occasioni professionali-reddituali⁸⁶ oppure provando di essersi fatto carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza dei membri del nucleo (ad esempio mettendo a disposizione proprie risorse economiche, al fine di soddisfare i bisogni degli stessi⁸⁷).

I fattori giurisprudenziali rilevanti per la quantificazione dell'assegno divorzile non si riducono, dunque, alla durata del matrimonio, né al divario di risorse economiche, ma possono essere sistematizzati distinguendo tra funzione compensativa e funzione perequativa. La prima dà rilievo a elementi quali la durata del matrimonio, gli accordi sull'accudimento dei figli, la tipologia di lavoro svolto nel corso del matrimonio, la rinuncia a occasioni professionali e le garanzie o il patrimonio personali messi a disposizione della famiglia. La funzione perequativa valuta invece l'età al momento della crisi, il livello di istruzione, eventuali disabilità, la precarietà lavorativa al momento della separazione, oltre che la condizione economica dell'altro coniuge.

REMIDA Famiglia prende in considerazione la maggior parte di questi fattori giurisprudenziali per la determinazione dell'assegno divorzile.

Ciò è possibile anche perché adotta un procedimento «mutuato dalle metodologie dell'intelligenza artificiale: ricavare la regolarità del riequilibrio dallo studio di dati del passato (la scoperta) e formalizzarle in algoritmi; costruire poi un modello matematico di riferimento tendenziale e applicarlo predettivamente alle situazioni future, permettendo comunque le opportune personalizzazioni»⁸⁸. Diversamente dagli altri strumenti, infatti, REMIDA non si basa su regole definite in via generalizzata e *a priori*, ma le estrae dall'analisi della realtà sociale.

Questa metodologia consente di rilevare correlazioni tra casi già definiti e situazioni nuove che vanno oltre i meri dati statisticamente rilevabili, quali l'età dei coniugi, il livello di istruzione, la durata del matrimonio, gli accordi relativi all'accudimento dei figli e della famiglia: aspetti qualitativi non contenuti in statistiche ufficiali e conseguentemente trascurati dai sistemi che si basano esclusivamente su dati econometrici standardizzati.

Dal punto di vista strutturale, ReMIDA si rivela, inoltre, un sistema particolarmente adatto alle procedure de-giurisdizionalizzate, poiché consente di personalizzare numerosi parametri di calcolo dell'assegno di divorzio: dalla modulazione degli oneri deducibili alla possibilità di modificare le percentuali di riequilibrio; dalla possibilità di decurtare l'assegno in virtù dell'attribuzione della casa familiare all'applicazione di parametri correttivi aggiuntivi (dimensioni dell'abitazione, veicoli posseduti, collaboratori domestici, spese per vacanze, seconde residenze) fino a un massimo del cinquanta per cento dell'importo base. La “console-mixer” permette, infine, di introdurre anche parametri diversi e di dar loro un peso personalizzabile (nei limiti massimi del 60% del valore base dell'assegno), mantenendo traccia

⁸⁶ Si veda, a titolo esemplificativo, Cass., 16.2.2025, n. 3956; 17.3.2025, n. 7126; 16.3.2025, n. 7011 e 15.4.2025, n. 9887.

⁸⁷ Cass., 30.5.2025, n. 14459; 14.4.2025, n. 9785; 16.9.2024, n. 24795, tutte in *Onelegale*.

⁸⁸ G. D'AIETTI, *Il “metodo D'Aietti” e ReMida Famiglia*, in E. AL MUREDEN e R. ROVATTI, *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale*, Torino, 2020, p. 302.



sia delle modifiche apportate sia delle relative motivazioni: caratteristica essenziale per garantire trasparenza e verificabilità del processo negoziale (vd. *supra* §6.2). Infine, ReMIDA consente di accedere a soluzioni alternative, come la capitalizzazione dell'assegno di divorzio⁸⁹, che possono rispondere a specifiche esigenze della coppia⁹⁰.

6.4. I limiti strutturali dei sistemi esperti per i rapporti tra genitori e figli: la centralità dell'assegno e il diverso approccio di CHICoS.

Relativamente ai rapporti tra genitori e figli, i sistemi esperti sopra richiamati mostrano tutti una rigidità strutturale, poiché, da un lato, si concentrano esclusivamente sull'assegno di mantenimento e, da un altro, utilizzano come parametro principale per definirne l'entità il tempo di permanenza presso ciascun genitore.

Tuttavia, basare l'importo sul tempo trascorso con un genitore non assicura al figlio le medesime condizioni di vita presso i due nuclei, ma solo, al più, pari opportunità per i genitori⁹¹.

Inoltre, in tal modo si trascura la molteplicità di modalità alternative di organizzazione economica della cura parentale. Tale approccio risulta particolarmente limitante considerando che la riforma della filiazione, con l'introduzione della l. n. 54 del 2006 e le successive modifiche, ha sancito il principio secondo cui entrambi i genitori sono tenuti a prendersi personalmente cura dei figli, provvedendo ciascuno per la propria parte ai loro bisogni. Questo significa che il trasferimento di denaro da un genitore all'altro attraverso l'assegno di mantenimento non potrebbe fungere da 'compenso' per essere stati sostituiti nell'assolvimento dei doveri di accudimento⁹².

⁸⁹ Il calcolo utilizzato, a partire dalla determinazione quantitativa del mantenimento e dalla proiezione per l'arco della vita, è avallato anche in dottrina da E. BARGELLI, *Divorzio "privato" e "autonomia preventiva"*, cit., p. 273.

⁹⁰ Di recente, la Corte di cassazione ha rimarcato la potenzialità di queste soluzioni: «un assegno concentrato nel tempo, e quindi più congruo nell'ammontare mensilmente corrisposto rispetto ad un assegno atto a protrarsi indefinitamente potrebbe forse essere anche più utile a dare all'ex coniuge più debole una spinta di partenza per rimettersi nel circuito lavorativo e produttivo» (Cass., 2.11.2022, n. 32198, in *Onelegale*).

⁹¹ Questa approssimazione sottende anche un importante elemento di astrazione: i nuclei madre-figlio e padre-figlio molto spesso sono composti anche da terze persone, i nuovi conviventi che perturbano l'equilibrio di bilancio che l'assegno si prefigge di realizzare.

⁹² Tale impostazione si discosta nettamente dal modello tedesco tradizionale riassunto nella formula "Einer erzieht, einer zahlt" (uno educa, uno paga), in ragione del fatto che «spendere è diverso da pagare» (M. MAGLIETTA, *CHICoS – Child Cost Software. Fondamenti, sviluppo e informazioni ottenibili da un metodo di calcolo che si basa sulla legge n. 54/2006*, in E. AL MUREDEN e R. ROVATTI, *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale*, Torino, 2020, p. 231). Il profilo economico, in sostanza, non dovrebbe essere separato dall'attribuzione dei compiti educativi, dovendo invece ciascun genitore assumere direttamente le proprie responsabilità sia di cura che di sostegno economico. Tale soluzione, seppure convincentemente sostenuta in dottrina, non pare tuttavia aver preso piede in giurisprudenza, dove prevale la logica del genitore collocatario (Cass., 22.2.2025, n. 4672; 25.5.2023, n. 14564; 14.2.2022, n. 4796; 11.11.2021, n. 33610; 11.9.2015, n. 17971, tutte in *Onelegale*): sulla scorta di questa impostazione, anche i sistemi esperti maggiormente diffusi si concentrano sulla determinazione dell'assegno di mantenimento.



Ora, è evidente che i sistemi esperti si sono concentrati sull'assegno, essendo stati originariamente sviluppati per assistere l'autorità giudiziaria in contesti conflittuali, dove questo rappresenta spesso l'unica soluzione praticabile. Tuttavia, se si intende adattare tali strumenti alle procedure consensuali extra-giudiziarie, si può superare questa rigidità metodologica, per valorizzare la maggiore flessibilità negoziale che caratterizza gli accordi volontari.

CHICoS si distingue, in questo senso, per un approccio metodologico radicalmente diverso, che non prende in considerazione come soluzione privilegiata la corresponsione di un assegno di mantenimento per i figli né come fattore determinante quello del tempo trascorso con ognuno dei genitori⁹³. Tale programma si presenta quindi particolarmente adatto alle procedure de-giurisdizionalizzate, poiché consente di ripartire le responsabilità, secondo regole di contribuzione molto variabili, che riconoscono al figlio la possibilità di avere contatti con entrambi i genitori e persino con entrambi contemporaneamente. In effetti, il problema del benessere del figlio dipende più che altro dalla generosità e dalla propensione a spendere di ciascuno dei genitori. Perciò il sistema anzitutto individua il costo medio di un figlio⁹⁴ e quindi predispone una griglia con le singole voci di costo⁹⁵, da ripartire tra i genitori. Questi potranno regolare i loro rapporti secondo soluzioni alternative all'assegno tradizionale, ad esempio con l'istituzione di conti cointestati nei quali ciascun genitore versa la quota di contribuzione mensile e dai quali ognuno preleva per le spese di propria competenza oppure la ripartizione diretta delle spese in base alle rispettive capacità economiche e quindi l'attribuzione dei capitoli di spesa più onerosi al genitore economicamente più forte, eliminando la necessità di trasferimenti monetari⁹⁶.

7. Verso un sistema integrato...

⁹³ La ripartizione basata sui pernottamenti o sulle ore di permanenza presenta evidenti limiti: una giornata trascorsa con un genitore durante le ore scolastiche e ricreative può risultare economicamente più onerosa di una notte di riposo; inoltre, numerose spese (abbigliamento, libri scolastici, cure mediche) non si distribuiscono necessariamente secondo la proporzione temporale dei pernottamenti.

⁹⁴ Considera parametri oggettivi quali l'età, la zona geografica e il livello socio-economico della famiglia in linea con Cass., 16.2.2025, n. 3951 e Cass., 19.11.2021, n. 35710, entrambe in *Onelegale*.

⁹⁵ La soluzione è ispirata alle tabelle di Zurigo, che sono state dapprima utilizzate negli altri cantoni svizzeri, per poi differenziarsi in base al costo della vita nelle singole aree geografiche. Queste tabelle prevedono capitoli di spesa per le voci di costo relative al mantenimento e all'accudimento dei figli, (anche se non tengono conto delle fasce di reddito familiare e neppure del reddito del genitore più abbiente).

⁹⁶ Si tratta di soluzioni possibili anche con altri sistemi come SAM, ReMIDA e MoCAM, sebbene in via residuale: l'ipotesi di ripartizione delle spese in proporzione al tempo che ciascun genitore trascorre con i figli «è chiaramente semplificatrice, ma sembra l'unica praticabile sul piano operativo (a meno di non pensare ad un minuto sistema di contabilizzazione delle spese e a periodiche compensazioni tra i due genitori, che però aprirebbe il campo alle contestazioni e sembrano difficilmente attuabili anche in una situazione di bassa conflittualità)» (M. MALTAGLIATI e G. MARLIANI, *Il modello MoCAM*, cit., p. 277).



Se ReMIDA si configura come uno degli strumenti attualmente più aggiornati e completi per supportare l'attività di negoziazione nei rapporti tra coniugi e CHICoS offre approcci innovativi e flessibili nella regolazione dei rapporti con i figli, resta che per il funzionamento ottimale del supporto algoritmico alle attività di negoziazione e di controllo sarebbe opportuno il riconoscimento di tali sistemi (o di una combinazione di essi) a livello istituzionale.

Una tale integrazione consentirebbe, infatti, di rendere obbligatoria e veritiera la comunicazione delle informazioni richieste dai programmi, in particolare quelle di natura finanziaria e patrimoniale, risolvendo così il primo dei rischi metodologici precedentemente evidenziati (v. *supra* §6.2).

La prospettiva di sviluppo non mira alla creazione di un “divorzio online” secondo il modello nordeuropeo adottato in paesi come Estonia e Danimarca⁹⁷, bensì alla costruzione di una piattaforma istituzionale di supporto alle procedure de-giurisdizionalizzate.

L'idea di un sistema integrato di questo tipo è, peraltro, già stata sperimentata in Europa. Tra le esperienze più rilevanti, il caso dei Paesi Bassi merita un'attenzione particolare, poiché *Uitelkaar.nl* rappresenta uno dei primi tentativi europei di integrazione a livello istituzionale di programmi di negoziazione digitalizzata.

Si tratta di una piattaforma privata riconosciuta dal governo olandese, il cui successo dipende principalmente dall'integrazione nel sistema giudiziario nazionale (è riconosciuto dal Legal Aid Board e prevede un programma di sussidi per garantire l'accesso ai soggetti economicamente svantaggiati). Il procedimento inizia online attraverso un questionario; sulla base delle risposte fornite, il programma genera una serie di proposte negoziali su cui i coniugi possono lavorare. Il processo può essere guidato da un mediatore, generalmente un avvocato. La piattaforma prevede anche il caricamento della dichiarazione dei redditi e di altri documenti per consentire all'avvocato la verifica della correttezza e completezza dell'accordo. La fase finale di controllo è affidata al tribunale: in presenza di figli tra i 12 e i 18 anni, viene previsto un colloquio con il minore⁹⁸. Sebbene il sistema olandese non sia de-giurisdizionalizzato – poiché richiede l'intervento finale del tribunale per la produzione degli effetti⁹⁹ – esso rappresenta comunque un modello di riferimento interessante, data la sostanziale analogia procedurale con la negoziazione assistita italiana e rassicura sulla praticabilità e i vantaggi di un modello tecnologico integrato a livello istituzionale.

8. ... e predittivo.

⁹⁷ F.H. PEDERSEN e L. THOGERSEN, *Denmark*, p. 181 ss. e T. KARM, *Estonia*, p. 213 ss. in E. BARGELLI, A. DUTTA, P. PATREIDER, E. STRACQUALURSI, F. TRÉMOSA, *The Extra-Judicial Administration Of Justice In Cross-Border Family And Succession Matters*, Milano, 2025.

⁹⁸ Le informazioni sono reperibili su *Uitelkaar.nl*.

⁹⁹ M. JONKER e W. SCHRAMA, *The Netherland*, p. 645 ss. in E. BARGELLI, A. DUTTA, P. PATREIDER, E. STRACQUALURSI, F. TRÉMOSA, *The Extra-Judicial Administration Of Justice In Cross-Border Family And Succession Matters*, Milano, 2025.



Per rendere ancora più efficace il sistema integrato prospettato, e superare i limiti strutturali dei modelli attualmente operativi, il passo successivo potrebbe consistere nell'implementazione di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale propriamente detta.

I metodi di apprendimento automatico che identificano, apprendono o migliorano regole sulla base di una casistica preesistente¹⁰⁰ non sono ancora stati compiutamente sviluppati nel contesto italiano, nonostante programmi come ReMIDA si basino su idee affini.

La gran parte dei sistemi esperti finora sviluppati si fondano, al contrario, su un ragionamento puramente formale, i cui limiti sono quelli «propri della “giurisprudenza meccanica”, cioè dell'idea secondo cui ogni caso possa essere risolto mediante la precisa applicazione di regole precostituite in anticipo»¹⁰¹. La predizione di questi applicativi sarà affidabile, perciò, solo nella misura in cui chi ha inserito le regole nel sistema sia riuscito a interpretare correttamente il diritto e individuare tutti i fattori rilevanti. I risultati basati sui sistemi esperti sono, peraltro, condizionati dal tempo in cui questi sono stati implementati e, quindi, dall'attualità delle regole inserite.

Esistono, tuttavia, modelli informatici in grado di andare oltre le inferenze deduttive, capaci cioè di trarre conclusioni presuntive, proponendo analogie e ragionando sulla base di casi precedenti. Questi strumenti sono in grado di processare e correlare elementi qualitativi complessi che sfuggono alla pura logica *rule-based* dei sistemi esperti, rendendo auspicabile un'evoluzione tecnologica in tal senso.

L'apprendimento automatico avviene, invero, mediante tre principali indirizzi: supervisionato, non supervisionato e per rinforzo. Nel primo caso (quello che assicura maggiore trasparenza e, perciò, preferibile¹⁰²), fornito un dataset di riferimento, un primo algoritmo addestratore codifica la logica delle decisioni fornite e costruisce un albero di decisione; questo è il modello che un altro algoritmo userà per compiere predizioni¹⁰³.

¹⁰⁰ In questi termini E. TELITI e P. LAGHI, *Processo, processi e rivoluzione tecnologica*, Padova, 2022, p. 97.

¹⁰¹ A. SANTOSUOSSO e G. SARTOR, *Giustizia predittiva: una visione realistica*, in *Giur. it.*, 2022, p. 1766.

¹⁰² DDL “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”, approvato al Senato; Cons. Stato, 8 aprile 2019, n. 8472 e in dottrina, M. IASELLI, *Robot lawyer: nuovi progressi dell'intelligenza artificiale nel settore legale ma...*, in *Altalex*, 2017; F. LAVIOLA, *Algoritmico, troppo algoritmico: decisioni amministrative automatizzate, protezione dei dati personali e tutela delle libertà dei cittadini alla luce della più recente giurisprudenza amministrativa*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2020, p. 24; A. BLECHOVA e P. LOUTOCKY, *Online courts and the future of justice. Susskind. R.E.*, in *Masaryk University Journal of Law and Technology*, 2020, pp. 329 ss.; E. TELITI e P. LAGHI, *Processo, processi e rivoluzione tecnologica*, cit., p. 92; A. MORACE PINELLI, *L'intelligenza artificiale nella crisi della famiglia. Alla ricerca di un diritto calcolabile giusto*, in *Riv. dir. civ.*, 2025, p. 305.

¹⁰³ Sul punto, A. SANTOSUOSSO e G. SARTOR, *Giustizia predittiva: una visione realistica*, cit., p. 1769. L'apprendimento automatico può usare anche modelli diversi, quali la regressione statistica, le macchine a vettori di supporto, gli algoritmi evolutivi, le reti neurali. A differenza del primo, non sempre gli altri forniscono direttamente spiegazioni comprensibili delle loro decisioni e non sono perciò adatti all'utilizzo in ambito come quelli in considerazione.



L'implementazione di forme di intelligenza artificiale propriamente detta nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio trova oggi un terreno particolarmente fertile grazie alla piattaforma unica nazionale sviluppata dal Consiglio Nazionale Forense per il deposito degli accordi di negoziazione assistita, operativa dal 2024¹⁰⁴. L'utilizzo di questo database consentirebbe di sviluppare algoritmi di apprendimento automatico capaci di definire soluzioni negoziali sempre più raffinate, migliorando progressivamente la qualità e l'aderenza delle proposte alla prassi consolidata e alle regole giurisprudenziali attraverso l'analisi continua dei dati reali¹⁰⁵.

Un sistema di questo tipo potrebbe articolarsi secondo un'architettura a doppio *layer*, che consenta di distinguere tra attività di negoziazione e attività di controllo, garantendo l'indipendenza dei processi decisionali e le specifiche esigenze di ciascuna fase procedurale.

Il *layer* di negoziazione si potrebbe rivolgere agli avvocati e alle parti, offrendo funzionalità di simulazione personalizzabili. Una soluzione di questo tipo, peraltro, potrebbe anche venire incontro a esigenze di riservatezza – che contribuiscono a rendere appetibili le procedure de-giurisdizionalizzate¹⁰⁶ – in linea con le scelte del d.lg. 149 del 2022, che non ha esteso alle procedure de-giurisdizionalizzate lo stesso obbligo di *disclosure* previsto per le procedure giudiziarie dall'art. 473-bis.12 c.p.c.¹⁰⁷. Una

¹⁰⁴ Tale novità potrebbe consentire alcuni perfezionamenti anche al sistema ReMIDA, tra cui la possibilità di limitare l'analisi alle decisioni in materia di assegni divorzili a quelle successive al *revirement* della Corte di cassazione del 2018, nonché di ridimensionare l'influenza del correttivo ISTAT relativo alla spesa media mensile per persona singola per la quantificazione dell'assegno di divorzio. Attualmente, infatti, l'utilizzo dei parametri volti a dar voce ai criteri assistenziale-perequativo, compensativo e risarcitorio sono impiegati prevalentemente per valutare l'*an* dell'assegno, mentre per la quantificazione viene adottato un criterio integrativo-correttivo basato su dati ISTAT. La Corte di cassazione nel 2018 ha, invece, affermato il superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio, a favore dell'adozione di un approccio nel quale il giudice operi una valutazione integrata (E. AL MUREDEN, *Le nuove funzioni dell'assegno divorzile nello specchio dei big money cases*, in *Fam. dir.* 2019, p.1089).

¹⁰⁵ Tale approccio richiede una distinzione funzionale tra due tipologie di operazioni. Le funzionalità più complesse – quali l'individuazione di correlazioni tra fattori qualitativi, la personalizzazione delle soluzioni sulla base di precedenti analoghi, e l'elaborazione di scenari predittivi – necessitano effettivamente di sistemi di intelligenza artificiale dotati di capacità di apprendimento automatico. Al contrario, le operazioni standardizzate – come il calcolo degli assegni secondo parametri tabellari, la verifica di conformità alle norme imperative, e la generazione di report strutturati – possono essere efficacemente gestite attraverso sistemi esperti tradizionali basati su regole predefinite.

¹⁰⁶ In questi termini M.N. BUGETTI, *Separazione e divorzio senza giudice: negoziazione assistita da avvocati e separazione e divorzio davanti al Sindaco*, cit., p. 515.

¹⁰⁷ Su cui F. RENDE, *Crisi coniugale e accordo efficiente*, cit., p. 25 ss. Questa scelta normativa è stata oggetto di critiche in dottrina: M.N. BUGETTI, *op. loc. cit.*, p. 515 ss. ritiene producibili tutti i documenti che le parti sarebbero tenute a produrre nell'eventuale giudizio o che il giudice potrebbe chiedere di produrre. E. BARGELLI, *Divorzio "privato" e "autonomia preventiva"*, cit., p. 270 richiama favorevolmente le prassi del Tribunale di Milano che impongono l'allegazione delle dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi tre anni, sebbene solo in presenza di minori o maggiorenni incapaci. Tuttavia, si allinea alla considerazione generale secondo cui nella fase negoziale non tutte le informazioni devono essere necessariamente condivise tra le parti. In questi termini F. RENDE, *op. loc. cit.*, p. 243: «la buona fede non può [...] divenire strumento per avviare, in sede di negoziazione, un'attività di accertamento (sulla situazione delle parti) alternativa a quella giudiziale». Lo stesso auto-



piattaforma adeguatamente progettata potrebbe consentire alle parti di inserire informazioni che rimangono confidenziali, ma comunque utilizzabili per l'elaborazione di scenari e soluzioni personalizzate e al limite conoscibili dalla sola autorità preposta al controllo.

Il *layer* di controllo sarebbe destinato a pubblici ministeri e sindaci, a supporto delle verifiche formali e sostanziali. Oggi, specialmente per i pubblici ministeri, il vaglio risulta sostanzialmente basato su un confronto astratto (v. *supra* §3)¹⁰⁸: un sistema di supporto algoritmico permetterebbe un'analisi più approfondita delle ragioni specifiche che giustificano eventuali deviazioni dai parametri usuali¹⁰⁹ e dunque una verifica qualitativa che permetta di individuare situazioni che, pur apparendo standard, nascondono squilibri sostanziali.

Nel procedimento regolato dall'art. 12, il sistema di garanzie presenta caratteristiche peculiari. Il legislatore, affidandosi al sindaco, ha deliberatamente escluso una verifica nel merito¹¹⁰, per una maggiore rapidità e snellezza della procedura. Ciò non significa, però, che si possa prescindere da un consenso consapevole delle parti: non sarebbero, del resto, altrimenti giustificati alcuni specifici aspetti procedurali, quali il termine di sospensione e la comparizione personale davanti al sindaco. Ebbene, quest'ultima condizione, a meno di volerla ridurre a mero adempimento formale, potrebbe essere l'occasione per la verifica della genuinità del consenso, idonea quantomeno a far emergere eventuali situazioni di violenza o coercizione che impongono l'interruzione del procedimento consensuale¹¹¹. Qui uno strumento di intelligenza artificiale potrebbe, allora, configurarsi come ausilio per il sindaco nell'individuazione delle situazioni potenzialmente problematiche: qualora l'accordo risulti significativamente difforme dalle soluzioni che l'applicativo suggerisce sulla base delle circostanze concrete del caso, tale scostamento potrebbe costituire un indicatore di situazioni di violenza, che rendono opportuno rifiutare l'accordo. Il sistema potrebbe quindi fungere da meccanismo di *early warning*, segnalando al sindaco quelle fattispecie in cui la sproporzione tra condizioni iniziali delle parti e

re sottolinea che la prassi richiede il deposito della dichiarazione dei redditi solo nel caso in cui vi siano figli minori, maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap gravi.

¹⁰⁸ Si prenda, ad esempio, il caso del Tribunale di Torino del 30 maggio 2016 (in *Onelegale*), in cui il Pubblico Ministero segnalava che l'omesso avviso da parte degli avvocati circa l'importanza di trascorrere il tempo con i figli aveva comportato un calendario di visita che non assicurava la relazione continuativa con il padre e il rispetto della bigenitorialità.

¹⁰⁹ È vero che già oggi non sussiste alcun divieto per le parti di depositare documentazione ulteriore, volta a giustificare scelte notevolmente difformi da quelle ordinarie; parte della dottrina (A. FASANO e A. FIGONE, *La crisi delle relazioni familiari. Ricorso al giudice e strumenti alternativi alla giurisdizione*, cit., p. 80) ritiene inoltre che lo stesso p.m. possa invitare le parti a regolarizzare gli atti viziati o depositare documentazione mancante. Si tratta, tuttavia, di prassi non uniformi e non regolate.

¹¹⁰ Nonostante la posizione della Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15.11.2022, C-646/20, *Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht* contro TB. Sul punto, si vedano le critiche di E. BARGELLI, *La circolazione del divorzio degiurisdizionalizzato in Europa. Il problema del confine fra "decisione" e "atto negoziale"*, in *Riv. dir. civ.*, 2023, p. 143 ss.

¹¹¹ In linea con il par. 48 della Convenzione del Consiglio d'Europa dell'11.5.2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul).



contenuto del patto raggiunto lasci presupporre l'esistenza di pressioni indebite o squilibri negoziali patologici.

9. Conclusioni.

I sistemi esistenti e quelli potenzialmente sviluppabili potrebbero contribuire a smorzare il paradosso dell'attuale disciplina delle procedure de-giurisdizionalizzate di separazione e divorzio.

Il legislatore ha, in effetti, riconosciuto all'autonomia negoziale la capacità di produrre effetti che fino a pochi anni fa erano appannaggio esclusivo dell'autorità giudiziaria, consentendo di incidere anche su diritti costituzionalmente rilevanti e indisponibili, oltre che sulla modificazione dello *status* coniugale.

Consapevole della delicatezza degli interessi in gioco, il legislatore ha tuttavia ritenuto necessario incasellare l'autonomia negoziale all'interno di procedure articolate, caratterizzate dal coinvolgimento di autorità e professionisti chiamati a svolgere funzioni di orientamento e controllo. Questa architettura procedurale, pur garantendo un livello minimo di tutela, ha generato, però, una presunzione di integrità del consenso e di correttezza degli esiti che ha di fatto determinato la restrizione nell'attivazione dei rimedi contrattuali *ex post*¹¹².

Le soluzioni prospettate nella presente ricerca non richiedono necessariamente interventi di riforma legislativa, potendo essere implementate attraverso l'adattamento di sistemi esperti già utilizzati in ambito giurisprudenziale alla fase di negoziazione de-giurisdizionalizzata. L'analisi dei modelli attualmente operativi ha evidenziato come il programma ReMIDA, per i rapporti tra coniugi, e CHICoS, per quelli concernenti i figli, presentino caratteristiche di particolare idoneità per il supporto alle procedure de-giurisdizionalizzate, grazie alla loro capacità di coniugare flessibilità negoziale e completezza degli accordi.

La prospettiva più ambiziosa si orienta, però, verso lo sviluppo di un sistema integrato a livello istituzionale e predittivo, che potrebbe beneficiare significativamente dell'implementazione del database nazionale del Consiglio Nazionale Forense per il deposito degli accordi di negoziazione assistita, operativo dal febbraio 2024, quale dataset per l'addestramento di algoritmi di apprendimento automatico.

¹¹² Né si può fare affidamento esclusivo sul condizionamento indiretto esercitato dalle decisioni giudiziarie. Sebbene tale meccanismo possa astrattamente funzionare in situazioni come queste, caratterizzate dall'alternativa tra procedimento giudiziario e de-giurisdizionalizzato, due fattori ne limitano l'efficacia protettiva. Anzitutto, le procedure de-giurisdizionalizzate non devono necessariamente realizzare il medesimo risultato di quelle giudiziarie, costituendo anzi espressione di un'autonomia che trova la sua ragion d'essere proprio nella possibilità di discostarsi dalle soluzioni standard. Inoltre, il sistema normativo non è strutturato in modo tale da garantire che le procedure giudiziarie producano esiti del tutto prevedibili, riducendo così la capacità dell'alternativa giudiziaria di influenzare i procedimenti non giudiziari.



